

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

244^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1981

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente MORLINO
e del vice presidente OSSICINI

INDICE

CONGEDI Pag. 13221

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per i
disegni di legge nn. 1342 e 1343:

PRESIDENTE 13222
DEGOLA (DC) 13222
NEPI (DC) 13222

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante di disegni di legge già de-
feriti alla stessa Commissione in sede re-
ferente 13276

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 13221

Presentazione di relazioni 13221

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 13221

Seguito della discussione:

« Norme di tutela della dignità delle isti-
tuzioni rappresentative e dei loro esponen-

ti » (467), d'iniziativa del senatore Signori
e di altri senatori;

« Norme per la avocazione allo Stato dei
profitti politici illegittimi » (709), d'inizia-
tiva del senatore Crollanza e di altri se-
natori;

« Disposizioni per le dichiarazioni patrimo-
niali dei membri del Parlamento, del Go-
verno e dei Consigli regionali. Modifica-
zioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 » (781),
d'iniziativa del senatore Bartolomei e di al-
tri senatori;

« Commissione speciale per l'anagrafe pa-
trimoniale dei membri del Senato, della
Camera dei deputati, dei consigli regionali,
dei consigli provinciali e dei consigli co-
munali dei capoluoghi di provincia » (783),
d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino;

« Controllo della gestione economico-finan-
ziaria e dei bilanci dei partiti politici ed
istituzione di una anagrafe patrimoniale e

tributaria dei membri del Parlamento» (798), d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori;

« Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari » (904), d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia;

« Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti » (945), d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti »:

BERTI (PCI)	Pag. 13239
BONIFACIO (DC), relatore	13224 e passim
GUALTIERI (PRI)	13241
MAFFIOLETTI (PCI)	13228
MALAGODI (Misto-PLI)	13237
MARCHIO (MSI-DN)	13241
RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	13224 e passim
SAPORITO (DC)	13227 e passim
SCHIETROMA (PSDI)	13241
SIGNORI (PSI)	13240
SPADACCIA (Misto-PR)	13224, 13237
STANZANI GHEDINI (Misto-PR)	13223, 13230, 13234

Votazione a scrutinio segreto 13232

Seguito della discussione:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 » (292-bis) (Stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40 del testo proposto dalla 5ª Commissione

permanente per il disegno di legge n. 292);

« Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (946), d'iniziativa del senatore Ferrara Maurizio e di altri senatori;

« Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (1093), d'iniziativa dei senatori Cipellini e di altri senatori;

« Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzie per la utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo » (1133), d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia:

BERTI (PCI)	Pag. 13247
BONIFACIO (DC), relatore	13246 e passim
MAFFIOLETTI (PCI)	12252
RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	13242 e passim
SPADACCIA (Misto-PR)	13250, 13270
STANZANI GHEDINI (Misto-PR)	13243 e passim

ENTI PUBBLICI

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina 13222

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 13276, 13277

Ritiro di interpellanze 13285

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agrimi per giorni 1, Grassi Bertazzi per giorni 1, Forma per giorni 1, Marchetti per giorni 1, Tambroni Armaroli per giorni 1, Damagio per giorni 3 e Fosson per giorni 3.

Annuncio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 630. — « Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » (1345) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1404-1691-1816. — Deputati BONETTI MATTINZOLI ed altri; DE CINQUE ed altri; SANESE ed altri. — « Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali » (1346) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 826. — Deputati PICCINELLI ed altri. — « Modifica dell'articolo 28 del codice della navigazione » (1347) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SAPORITO ed altri. — « Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra » (1318), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione.

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CHIARANTE ed altri. — « Norme sulla consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni » (1283), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Annuncio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri),

il senatore Marchetti ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 della Organizzazione internazionale del lavoro » (922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro » (923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro » (924) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina in ente pubblico

P R E S I D E N T E. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Dante Marchiori a presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1342 e 1343

D E G O L A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G O L A. A nome dell'8ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale » (1342).

N E P I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E P I. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge concernente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi » (1343).

P R E S I D E N T E. Non facendosi osservazioni, le richieste avanzate dai senatori Degola e Nepi si intendono accolte.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Norme di tutela della dignità delle istituzioni rappresentative e dei loro esponenti** » (467), d'iniziativa del senatore Signori e di altri senatori;

« **Norme per la avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi** » (709), d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori;

« **Disposizioni per le dichiarazioni patrimoniali dei membri del Parlamento, del Governo e dei Consigli regionali. Modificazioni della legge 2 maggio 1974, n. 195** » (781), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;

« **Commissione speciale per l'anagrafe patrimoniale dei membri del Senato, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei capoluoghi di provincia** » (783), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino;

« **Controllo della gestione economico-finanziaria e dei bilanci dei partiti politici ed istituzione di una anagrafe patrimoniale e tributaria dei membri del Parlamento** » (798), d'iniziativa del senatore Crollanza e di altri senatori;

244ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 MARZO 1981

« Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari » (904), d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia;

« Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti » (945), d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme di tutela della dignità delle istituzioni rappresentative e dei loro esponenti », d'iniziativa del senatore Signori e di altri senatori; « Norme per la avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi », d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori; « Disposizioni per le dichiarazioni patrimoniali dei membri del Parlamento, del Governo e dei Consigli regionali. Modificazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Commissione speciale per l'anagrafe patrimoniale dei membri del Senato, della Camera dei deputati, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei capoluoghi di provincia », d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino; « Controllo della gestione economico-finanziaria e dei bilanci dei partiti politici ed istituzione di una anagrafe patrimoniale e tributaria dei membri del Parlamento », d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori; « Istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari », di iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia, e « Norme per assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti », d'iniziativa del senatore Modica e di altri senatori.

Avverto che si passerà all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione dei disegni di legge nn. 467, 709, 781, 783, 798, 904 e 945.

Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
- 3) ai Consiglieri regionali;
- 4) ai Consiglieri provinciali;
- 5) ai Consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al numero 5) sostituire le parole: « superiore ai 100 mila abitanti » con le altre: « superiore ai 30.000 abitanti ».

1.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, il nostro emendamento tende ad eliminare una incongruenza che ci sembra insita nella proposta del disegno di legge, limitandone l'efficacia ai soli comuni che abbiano più di 100.000 abitanti. Ci sembrerebbe più ragionevole che oltre ai comuni che sono capoluoghi di provincia si estendesse l'efficacia del provvedimento di legge ai comuni che abbiano un numero di abitanti superiore ai 30.000. E questo perchè se l'intenzione del provvedimento è seria, ci sembra che tra i 100.000 ed i 30.000 abitanti vi sia un insieme di comuni per i quali non sussistono le ragioni che hanno suggerito alla Commissione di esclu-

derli dal provvedimento di legge. Vi sono infatti comuni, come, ad esempio, Viareggio, San Remo e molti altri, rispetto ai quali gli argomenti che ho sentito, in sede di comitato, prospettare per limitare questo provvedimento ai comuni con più di 100.000 abitanti, non sussistono; perchè, se può essere vero che nel piccolo comune l'ambiente è tale per cui tutti sanno tutto di tutti e quindi c'è un controllo più diretto dell'opinione locale, vi sono tuttavia comuni, con un numero di abitanti inferiore a 100.000, nei quali sussistono validissimi motivi per esigere quella limpidezza che è prevista dal provvedimento e che in questo modo vengono esclusi; si costituisce così una categoria di privilegiati, che per noi non ha ragione di essere.

In linea generale nella nostra proposta si escludevano tutti i comuni; oppure dovevano essere tutti compresi nel provvedimento. Comunque ci possono essere sul piano pratico ragioni valide per escludere i comuni minori. Un comune che ha 99.000 abitanti non mi sembra possa costituire una dimensione discriminante tra quelli minori e quelli che minori non sono. Ci sembra — a questo fine — più reale e significativo prendere come riferimento quello dei 30.000 abitanti.

P R E S I D E N T E. Dopo di che assisteremo all'emigrazione dei cattivi soggetti che vogliono fare i consiglieri comunali dai grossi comuni ai minori. (*ilarità*).

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O N I F A C I O, relatore. Signor Presidente, questo argomento fu approfondito in sede di comitato e di Commissione. La scelta di un qualsiasi numero relativo alla popolazione di un comune sembra in certa misura arbitraria stando a quanto ha detto il collega Stanzani. Perchè mai 100.000 e non 99.000? Io potrei chiedere al senatore Stanzani: perchè 30.000 e non 29.900? La verità è che il criterio di fondo che ci ha ispira-

to in questa soluzione è questo: nelle comunità inferiori ai 100.000 abitanti sembra più facile, di fatto, il controllo diretto della pubblica opinione.

Del resto in certa misura questo vuole essere un provvedimento sperimentale: se supererà la prova potrà essere esteso a tutti i consiglieri comunali ed anche ad altri titolari di cariche pubbliche.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo condivide le osservazioni del relatore e quindi non accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

S P A D A C C I A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Naturalmente voto a favore dell'emendamento illustrato dal collega Stanzani e vorrei replicare al relatore. Voto a favore perchè sono assolutamente convinto della bontà di questo emendamento. Si poteva fare un'obiezione, che però non è stata fatta dalla Commissione: che invece dei consiglieri, si desse luogo alla pubblicità per il sindaco e per gli amministratori. Era una limitazione, tra i 100 mila abitanti e i 30.000 abitanti, comprensibile. Invito a riflettere su un fatto: ci sono paesi ricchi, paesi di costiera, che hanno 30.000, 40.000 o 50.000 abitanti, in cui gli affari urbanistici sono enormemente più grandi di quelli di una media o piccola città di 100.000, 120.000 o 130.000 abitanti.

Ritengo che questa sia una discriminazione ingiusta, perchè se il problema è quello di assicurare una limpidezza, almeno per gli amministratori, cioè per coloro che han-

no incarichi amministrativi di assessore o di sindaco, questa limpidezza dovrebbe essere garantita a tutti i paesi, a tutte le comunità locali in cui sono in gioco grossi interessi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a chiarire quale sia il momento al quale si deve fare riferimento per stabilire il numero degli abitanti dei comuni.

BONIFACIO, relatore. Si fa riferimento ai dati riguardanti la popolazione al momento del censimento.

PRESIDENTE. Benissimo. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 2.

Entro tre mesi dalla convalida delle elezioni i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti indicati nel precedente comma devono riguardare anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi. In caso di rifiuto opposto da tali soggetti, il dichiarante ne fa attestazione.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Sostituire le parole: « dalla convalida delle elezioni », *con le altre:* « dalla proclamazione ».

2.1

LA COMMISSIONE

Aggiungere il seguente comma:

« Il termine previsto dal primo comma decorre per i senatori nominati ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione dalla comunicazione della nomina e per i senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59, primo comma, della Costituzione, dal momento della cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica ».

2.2

LA COMMISSIONE

BONIFACIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, relatore. Questi emendamenti si illustrano da sè. Il 2.1 contiene una espressione più tecnica di quella usata nell'originario testo del disegno di legge. Si comprendono inoltre anche i senatori ex Presidenti della Repubblica, un po' trascurati dal testo dell'articolo 2: parità per tutti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accetta gli emendamenti 2.1 e 2.2.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 2.

(E approvato).

Art. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

(E approvato).

Art. 5.

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dalla Presidenza della Camera di appartenenza.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Sostituire le parole: « predisposto dalla Presidenza della Camera di appartenenza », *con le altre:* « predisposto dagli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro ».

5.1

LA COMMISSIONE

B O N I F A C I O, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O, relatore. L'emendamento si illustra da sè. Vogliamo realizzare un regime di uniformità tra componenti del Senato e componenti della Camera: quindi il modello sarà unico, d'intesa tra i due Presidenti.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo accetto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 7.

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

(È approvato).

Art. 8.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Sostituire le parole: « secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza », *con le altre:* « secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 9 ».

8.1 S A P O R I T O, G U A L T I E R I, P A R R I N O, B A R S A C C H I, J A N N E L L I, N O C I, D I L E M B O, C O D A Z Z I, M A N E N T E C O M U N A L E, P A V A N

S A P O R I T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 tende a stabilire un criterio di uniformità per quanto riguarda il diritto di accesso dei cittadini alla conoscenza delle dichiarazioni. In fondo si propone il medesimo meccanismo previsto dal successivo articolo 9.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O N I F A C I O, relatore. Signor Presidente, la valutazione dell'emendamento 8.1 deve essere correlata a quella dell'emendamento 9.1. Infatti l'emendamento 8.1 recita: « secondo le modalità stabilite nel successivo articolo »; quindi le due disposizioni sono legate, per cui si impone un esame congiunto dei due emendamenti.

P R E S I D E N T E. D'accordo, onorevole relatore. Si dia allora lettura dell'articolo 9 e del relativo emendamento 9.1.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 9.

Le dichiarazioni previste nell'articolo 3 e nell'articolo 4, concernenti le variazioni patrimoniali vengono pubblicate in apposito bollettino a cura della Presidenza della Camera di appartenenza.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le dichiarazioni previste nel n. 1) dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi dell'articolo 2, n. 2).

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8 ».

9.1 SAPORITO, GUALTIERI, PARRINO,
 BARSACCHI, JANNELLI, NOCI, DI
 LEMBO, CODAZZI, MANENTE CO-
 MUNALE, PAVAN

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 raggiunge le stesse finalità che si intendono perseguire con il testo proposto dalla Commissione, semplificando tuttavia le procedure. Il diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, stabilito nell'articolo 8 del testo della Commissione, viene trasformato in diritto di accesso alla disponibilità dell'apposito bollettino previsto appunto dall'articolo 9, nel quale verrebbero così riportate sia le dichiarazioni patrimoniali di cui al numero 1) dell'articolo 2 e ai successivi articoli 3 e 4, sia il dato essenziale relativo al reddito imponibile annuo desunto dalla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi indicata al numero 2) dell'articolo 2. In questo modo si eviteranno le processioni dei cittadini presso gli uffici delle Camere per consultare le dichiarazioni dei redditi dei singoli parlamentari, processioni che creerebbero certamente notevoli difficoltà sia agli uffici della Camera che agli uffici del Senato. Verrebbe altresì salvaguardato il sacrosanto diritto alla riservatezza di ciascun parlamentare per quanto attiene a quei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi che appartengono alla sfera privata di

ciascun cittadino: i dati relativi al domicilio, al modello e targa dell'autovettura, alla ubicazione di eventuali beni immobili di proprietà. Nulla per contrario sfuggirebbe alla conoscenza di tutti i cittadini di quanto il legislatore desidera che sia reso pubblico, atteso che eventuali diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, eventuali azioni di società e quote di partecipazione a società risulterebbero dalle dichiarazioni patrimoniali che verrebbero riportate nel bollettino.

Al riguardo faccio presente che in base alla vigente legislazione fiscale la dichiarazione dei redditi non è pubblica ma è coperta da segreto d'ufficio. L'unico elemento contenuto nella dichiarazione dei redditi che viene reso pubblico, attraverso apposito elenco affisso nell'albo comunale, è quello relativo al reddito imponibile annuo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, se me lo consente, vorrei invitare i colleghi Saporito, Gualtieri, Jannelli e gli altri presentatori di questi emendamenti ad una riflessione sulla portata di essi. Si tratta di emendamenti non migliorativi di una procedura ma che incidono sulla sostanza della legge in quanto l'articolo 8 prevedeva espressamente, per quanto riguarda sia la dichiarazione dei redditi che la dichiarazione patrimoniale, un diritto di accesso dei cittadini secondo le modalità stabilite naturalmente dagli uffici di Presidenza della Camera di appartenenza. Quindi l'articolo 8 conferiva un diritto di conoscenza per i cittadini; e questo principio è stato chiamato non da noi soltanto ma, da lunghi mesi, da commentatori di vario genere, da esponenti dei partiti di maggioranza, da massimi responsabili dei partiti di Governo dopo i vertici di maggioranza « obbligo di trasparenza », chiarezza, pubblicità delle situazioni patrimoniali degli eletti.

Ora all'obbligo di trasparenza, che è lo elemento che in Commissione ci ha fatto scegliere questa strada sicura di rendere di pubblico dominio le situazioni patrimoniali e di reddito, fa riscontro l'assenza del controllo di merito. Infatti noi avevamo discusso lungamente sul fatto che questo insieme di dichiarazioni potesse o no essere controllato; si era pensato ad un organo speciale di controllo nominato da ciascuna delle Camere, ma la saggezza e il confronto tra noi ci avevano poi convinti che non era pensabile di istituire una specie di inquisizione interna sulla veridicità delle dichiarazioni che avrebbe snaturato il compito degli uffici di Presidenza, essendo una funzione che sarebbe stata più propria degli uffici tributari ed una questione che non apparteneva alla competenza delle Assemblee elettive, e che invece era più naturale e logico seguire quel criterio di affidare agli elettori, al popolo, ai cittadini il giudizio sulla veridicità di quanto affermato dagli eletti: quindi un controllo oggettivo, per *tabulas* su quello che gli eletti, gli amministratori del pubblico denaro dichiaravano in modo che al di là di macchinosi controlli al limite della costituzionalità si introducesse questo controllo dato dalla oggettiva conoscenza.

Ora, però, cade questo presupposto e alla conoscenza integrale e al principio della pubblicità si sostituisce l'altro principio, che qui non si era mai discusso e di cui non si era mai colta la preminenza, che è quello nuovo che qui viene introdotto: la riservatezza; è un'altra questione che non era venuta in discussione. Di tutto discute la gente: degli scandali, nella sfiducia argomentata o motivata più o meno concretamente per quanto riguarda la moralità della vita pubblica, fuorchè dell'esigenza di circondare di riservatezza il patrimonio degli eletti e degli amministratori di pubblico denaro. Nè in quest'Aula si era mai parlato di preminente bisogno di riservatezza su questo; si era sempre richiamata la trasparenza e la pubblicità, la conoscenza pubblica. Improvvisamente si cambiano le cose. In luogo della trasparenza qui esce fuori la riservatezza, un nuovo principio, di una

ispirazione diversa rispetto a questa normativa: il principio che bisogna contenere questa conoscenza, frenarla: non c'è più il diritto di accesso ma c'è la pubblicazione filtrata attraverso un bollettino nel quale non si pubblicano più tutte e due le dichiarazioni, ma soltanto un quadro riepilogativo per la dichiarazione dei redditi. Pertanto il cittadino non ha più davanti un vetro trasparente ma un vetro affumicato in modo che possa decifrare solo qualcosa, qualche somma, qualche riepilogo generale, ma non la radiografia generale che poi era il principio fondamentale contenuto nell'articolo 8.

Si inficia questo principio della trasparenza quando si parla di riepilogo, di somma e non si parla di fattori che hanno concorso a determinare quella somma riportata con un quadro sinottico riassuntivo.

E allora, colleghi, qui non è questione di semplificare le cose, non è questione di mettere a disposizione dei cittadini un bollettino con i riepiloghi perchè al limite il Ministero delle finanze pubblica anche un elenco dei contribuenti con le somme finali di reddito. Non è questo il problema. Il problema è conoscere proprio la consistenza patrimoniale di reddito e alla fine del mandato e prima, al momento dell'elezione, per dare un giudizio e perchè gli eletti, gli amministratori del pubblico denaro possano andare a testa alta. E io posso dire che questa legge in definitiva è una risposta a quelli che ci hanno domandato: ma pensate davvero che questa legge possa colpire i disonesti? Noi possiamo rispondere tranquillamente: questa è una legge per gli onesti, per dimostrare a tutti le proprie consistenze patrimoniali e di reddito, prima dell'inizio del mandato e dopo la fine del mandato. Questo non potremo più affermarlo con chiarezza se andiamo a ricercare queste sottigliezze, queste sommatorie riepilogative, questo modo di offuscare il principio della trasparenza per farlo travolgere dal principio della riservatezza della cosiddetta sfera privata, che per un uomo pubblico, nel momento in cui si vuol mettere al cospetto dei suoi elettori e dei cittadini, non può esistere. Infatti abbiamo voluto insieme affermare l'esatto contrario e cioè che è

dovere degli eletti essere pubblici in tutti gli aspetti della loro vita e mettere a disposizione dei cittadini le carte in regola che la maggior parte degli eletti può dimostrare davanti a tutti di avere.

Ora, questo emendamento è pericoloso perchè costituisce un arretramento, inficia lo spirito della legge, può non farci più rispondere con quella chiarezza, con la quale io ho cercato di rispondere, alle domande che ci vengono dalla stampa e dai cittadini: quindi incide sulla logica ispiratrice del disegno di legge.

E allora, signori che avete introdotto un emendamento con una logica di maggioranza quando il testo del disegno di legge è stato elaborato con una logica più ampia dalla Commissione parlamentare competente, non pensate di far cosa grave e pericolosa rompendo quella logica e venendo qui a proporre un emendamento che, in sostanza, costituisce un arretramento rispetto al disegno di legge, con gli interrogativi che si porrà l'opinione pubblica sul significato di questa vostra proposta? È così che rispondete alle inquietudini del paese, soddisfacendo forse certi interrogativi che provengono da inquietudini di qualcuno di voi, ma ignorando che l'inquietudine e l'allarme sono nel paese e che a questo bisogna dare risposta?

Ecco perchè vi consiglieri di ritirare questo emendamento al quale dichiariamo la nostra piena avversione.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, colleghi, avete già avuto occasione di sentire che il nostro parere in merito a questo progetto di legge non è così trionfalista e così entusiasta come quello di altre parti politiche; come pure che noi non vediamo in questo provvedimento quell'efficacia, quella validità, quella capacità moralizzatrice che da altre parti gli si vuole ad ogni costo attribuire. Anche noi abbiamo presentato un disegno di legge che

si propone gli stessi obiettivi, sia pure in modo molto più tranquillo e più modesto, al quale abbiamo attribuito un valore emblematico e, in questo senso, più significativo. Ma questo valore rimane anche nella proposta di legge della Commissione solo se questa clausola resta così come è stata formulata. Non ho alcuna difficoltà a dire che condivido gli argomenti avanzati dal compagno Maffioletti: quello che non condivido sono, caso mai, i termini così tranquilli e cauti che lui ha adoperato.

A questo punto bisogna parlarci chiaro. Se ci vogliamo prendere in giro e vogliamo prendere in giro il paese, allora questo emendamento va bene. Infatti tutto il provvedimento di legge al nostro esame ha un valore solo se si accetta il principio di mettere a disposizione dei cittadini i dati analitici e non il risultato complessivo; non la somma, il risultato finale della sola dichiarazione dei redditi trascurando, se non ho capito male, la parte patrimoniale aggiuntiva così come dice l'articolo 9. Infatti lo emendamento, sempre che io non abbia capito male, si esprime in questo senso.

Noi, ripeto, avevamo proposto che questa iniziativa di legge venisse limitata ai soli deputati e senatori, i quali si assumevano il compito di offrire se stessi, una volta tanto, come emblema, come indicazione di una tendenza, di un orientamento da assumere come esempio per il paese. I parlamentari, in questa circostanza, ricorrevano alla legge non per imporre obblighi di questo genere ad altre categorie di cittadini, ma per imporli solo ed unicamente a se stessi. Questo è il senso, il significato del progetto di legge che trova riscontro soprattutto nella pubblicità. Se questa iniziativa non mantiene il distintivo della più ampia ed esplicita pubblicità, perde tutto il suo valore e tutto il suo significato. È chiaro che, se vogliamo dare pubblicità solo ad una sintesi e non all'analisi del risultato, sorge il problema di chi controlla la veridicità delle dichiarazioni; perchè, come diceva Maffioletti, la logica di questo provvedimento di legge è che il controllo della veridicità delle dichiarazioni viene affidato dalla proposta di legge ai citta-

dini. I parlamentari e gli altri soggetti compresi nel provvedimento fanno una sola cosa: mettono a disposizione dei cittadini delle informazioni. Chi dà il giudizio, chi esercita il controllo sono i cittadini. Se le informazioni raccolte non vengono però messe a disposizione dei cittadini, la proposta diventa una presa in giro e anzichè essere un atto rivolto alla moralizzazione diventa un atto di vera e profonda immoralità!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O N I F A C I O , relatore. Signor Presidente, vorrei dare un contributo di riflessione per sdrammatizzare quello che appare come uno scontro fra i vari Gruppi politici. Dobbiamo renderci ben conto del preciso contenuto del disegno di legge sottoposto all'Assemblea e del preciso contenuto dei due emendamenti allo scopo di valutare se essi, una volta approvati, corrodano la logica stessa del provvedimento nel suo complesso o alcuni dei punti qualificanti. Comincio col dire che gli emendamenti non toccano affatto il sistema di pubblicità della dichiarazione patrimoniale prevista nel n. 1 dell'articolo 2. Ed è bene che gli onorevoli senatori tengano ben presente di che cosa si tratta.

Si tratta di questo: una dichiarazione, quindi, analitica, che sarà pubblicata come dichiarazione analitica, concernente i diritti reali sui beni immobili, i diritti reali sui beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società con la apposizione della formula: « Dichiaro sul mio onore che questa è la verità ». Questa dichiarazione, che è estremamente analitica, costituisce oggetto della prima parte della pubblicazione.

Inoltre l'articolo 8 sancisce il diritto di accesso dei cittadini a questa informazione. Questa è la vera innovazione di questo disegno di legge. Già nella replica in sede di discussione generale ebbi a dire che solo

la pubblicità può assicurare la trasparenza: senza la pubblicità non avrebbe senso non questa disposizione, ma l'intera legge che stiamo esaminando.

Ebbene, questo diritto di accesso resta confermato nella legge. Accesso a che cosa? Alle informazioni. Vediamo quali sono le modifiche suggerite dall'emendamento 9. 1. Non si parla più di pubblicizzare l'intera dichiarazione dei redditi. Onorevoli senatori, vi faccio notare che si parla non già della cifra complessiva sottoposta all'IRPEF, ma delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi: si tratta del quadro N di quella dichiarazione che ogni anno siamo chiamati a produrre. Ora nel quadro N sono indicate analiticamente tutte le fonti dei redditi. Cioè nella dichiarazione patrimoniale leggeremo quali sono gli immobili che appartengono al patrimonio di ciascuno di noi. Nel quadro N di riepilogo della denuncia dei redditi noi leggeremo: redditi da fabbricato, reddito dominicale, reddito agrario, reddito professionale e così via di seguito. Sicchè questa mattina, quando si discuteva di queste cose, ho chiesto: ditemi un po' se sostituendo il sistema della pubblicità della dichiarazione integrale con il sistema della pubblicità in un bollettino a stampa, che possa andare davvero nelle mani di tutti i cittadini con il quadro riepilogativo N, ci sia qualche notizia che possa sfuggire alla cognizione del cittadino in merito alla nostra situazione patrimoniale. Io ritengo di no, perchè i cittadini, disponendo di questo bollettino, possono conoscere le singole componenti della consistenza patrimoniale del deputato o del senatore. Perciò, nel rimettermi all'Assemblea, perchè come relatore non posso fare che questo, ritengo che si debba sdrammatizzare questo problema. Richiamo l'attenzione di tutti sul fatto che sarebbe un danno se la pubblica opinione dovesse pensare che attraverso l'approvazione di questi emendamenti si tende a svuotare il contenuto della legge. Credo con assoluta imparzialità che questo non sia vero e che a nessuno di noi convenga sostenere tesi del genere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo apprezza gli argomenti del relatore ed è d'accordo con quanto ha testè affermato circa la capacità della nuova norma di garantire la pubblicità e la trasparenza delle dichiarazioni da parte dei soggetti della legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Maffioletti, Berti, Colajanni, Miana, Corallo, Cossutta, Mascagni, Milani Giorgio, Morandi, Ottaviani, Panico, Papalia, Pieralli, Pollidoro, Procacci, Romeo, Rossanda, Angelin, Argiroffi, Bacicchi e Bellinzo-
na hanno chiesto che la votazione sull'emendamento 9.1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Accili, Amadeo, Anderlini, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bausi, Bellinzo-
na, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Boniver Pini, Borzi, Bozzello Verole, Bussetti, Buzio, Buzzi,

Calamandrei, Calice, Canetti, Carlassara, Carollo, Castelli, Cazzato, Cengarle, Chielli, Ciacci, Cioce, Cipellini, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (Veneto), Corallo, Cossutta, Costa,

D'Agostini, D'Amelio, D'Amico, Da Roit, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Marino, Di Nicola,

Faedo, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Filetti, Finessi, Finestra, Fiori, Flamigni, Forni, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Giovannetti, Giust, Gozzini, Granelli, Granzotto, Graziani, Grazioli, Grossi, Gualtieri, Guerrini, Gusso,

Iannarone,

Jervolino Russo,

Landolfi, Lapenta, La Porta, La Valle, Lavezzari, Lazzari, Lepre, Libertini, Longo,

Maffioletti, Malagodi, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Marchio, Marcora, Margotto, Marselli, Martino, Mascagni, Mazzoli, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Giorgio, Miraglia, Mitterdorfer, Mola, Monaco, Montalbano, Morandi, Morlino, Murmura,

Napoleoni, Nepi, Neri, Noci, Novellini,

Oriana, Orlando, Ottaviani,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pasti, Pavan, Pieralli, Pinna, Pinto, Pittella, Pollidoro, Pozzo, Procacci,

Rastrelli, Ravaioli, Ricci, Riggio, Riva, Roccamonte, Romanò, Romeo, Rosa, Rosi, Rossanda, Rossi, Ruhl Bonazzola,

Salerno, Salvaterra, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sassone, Scardaccione, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Segna, Segnana, Segreto, Senese, Sestito, Sica, Signori, Spadaccia, Spezia, Stanzani Ghedini, Stefani,

Talassi Giorgi, Tarabini, Taviani, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia,

Ulianich, Urbani,

Valiante, Vecchietti, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vettori, Vignola, Vinay, Vincelli, Vitale Giuseppe, Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Agrimi, Conti Persini, Damagio, Ferralasco, Forma, Fosson, Grassi Bertazzi, Marchetti, Tambroni Armaroli e Vernaschi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 9.1 sostitutivo dell'articolo 9:

Senatori votanti	210
Maggioranza	106
Favorevoli	116
Contrari	92
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 10.

Per i soggetti indicati nell'articolo 1, numero 2), che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione

di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

(È approvato).

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 2 e 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei nn. 3, 4 e 5 dell'articolo 1.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei nn. 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli ».

11.1

LA COMMISSIONE

B O N I F A C I O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , relatore. Questo emendamento è innovativo soltanto nella parte in cui precisa che le modalità della pubblicazione saranno stabilite con atti dei rispettivi consigli.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R A D I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui finanziamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al numero 1) dopo le parole: « amministratori delegati » inserire le altre: « , componenti i consigli di amministrazione ».

Al numero 2) dopo le parole: « amministratori delegati » inserire le altre: « , componenti i consigli di amministrazione ».

Al numero 3) dopo le parole: « agli amministratori delegati » inserire le altre: « , ai componenti i consigli di amministrazione ».

12. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Qui si verifica veramente una delle cose curiose di questo disegno di legge. La Commissione ha ritenuto di estendere quella che per noi doveva essere un'iniziativa dei soli parlamentari — e che poteva assumere un significato emblematico anche per altre categorie di cittadini — oltre che agli amministratori delle amministrazioni pubbliche regionali e comunali, anche a un certo numero di esponenti di enti, organismi e società. In particolare mi riferisco alle parti del disegno di legge che riguardano gli enti e le società a partecipazione statale.

Il provvedimento di legge impone gli obblighi dell'anagrafe patrimoniale anche ai direttori generali di queste società che, in quanto tali, sono dipendenti e non hanno niente a che vedere con la responsabilità politica della conduzione. Questo passi; il fatto è che, mentre si sottopongono a quest'obbligo i direttori generali, oltre all'amministratore delegato, si escludono i componenti dei consigli di amministrazione. Tutti sanno — e mi riferisco, come ho già detto, in particolare alle partecipazioni statali — che chi esercita le effettive responsabilità della conduzione e chi, bene o male, regge il peso

effettivo delle società a partecipazione statale e ne risponde della gestione è l'amministratore delegato, il quale, come il direttore generale, è quasi sempre a sua volta un dipendente, dipendente della finanziaria, se non della società, ma comunque dipendente del sistema. Chi non dà nessun contributo attivo alla conduzione delle aziende — perchè tra l'altro il sistema di fatto non lo consente — è proprio il componente del consiglio di amministrazione della società, che viene inserito nel consiglio nella maggior parte dei casi dalle forze politiche e dai partiti, al solo fine di curare e di seguire interessi che con l'andamento e con la conduzione aziendale non hanno nulla a che fare. Ora costoro, se sono persone corrette — come indubbiamente ce ne sono — si limitano a non fare niente se non a prendere il gettone di presenza; se persone corrette non sono — come indubbiamente ce ne sono — esercitano — o comunque possono farlo — l'influenza che deriva loro da questa posizione a favore di interessi certamente non leciti, dal momento che certamente non sono gli interessi dell'azienda sui quali non possono influire. Così come è formulato, il disegno di legge esclude proprio costoro dall'obbligo dell'anagrafe patrimoniale che sono quelli che più possono tenere o possono essere indotti a comportamenti poco corretti (hanno infatti più motivi e più ragioni di farlo che non gli amministratori delegati o i direttori generali che, se non altro, devono rispondere del loro operato).

Ora, poichè avete già esteso notevolmente il numero dei soggetti interessati da questo provvedimento di legge, non capisco perchè il numero debba costituire un problema e non piuttosto l'alibi per non emendare la proposta di legge nel senso da noi suggerito, non potendosi negare che l'emendamento da noi proposto va proprio nella direzione che, almeno a parole, la Commissione, all'unanimità, ha voluto percorrere nel varare questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BONIFACIO, relatore. Signor Presidente, l'elaborazione di questo articolo in sede di comitato e di Commissione è stata estremamente laboriosa. Abbiamo cercato di individuare una classe di soggetti che rispondesse ad una logica unitaria e, come già abbiamo detto più volte, anche questa parte della legge è sperimentale. Nulla esclude, infatti, che in futuro nella stessa disciplina vengano coinvolti anche altri soggetti. Frattanto mi pare che la cerchia dei soggetti considerati dall'attuale proposta sia già notevolmente ampia. Sono quindi contrario all'emendamento.

RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 13.

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5) dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

(È approvato).

Art. 14.

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sindaco o dal Presidente dell'Amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nell'Albo comunale o provinciale.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata su apposito bollettino.

Si applica il disposto dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 ».

14.1 **SAPORITO, GUALTIERI, PARRINO, BARSACCHI, JANNELLI, NOCI, DI LEMBO, CODAZZI, MANENTE COMUNALE, PAVAN**

SAPORITO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, con questo emendamento si estende la procedura di pubblicità prevista dagli articoli 8 e 9 anche ai casi di diffida per inadempimento agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sullo emendamento in esame.

BONIFACIO, relatore. Signor Presidente, questo emendamento è conseguente all'11.1 che abbiamo testé approvato e quindi sono favorevole.

RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 15.

Per i soggetti indicati nel n. 1) dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione e per i soggetti indicati nei nn. 2) e 3) dell'articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al finanziamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questa legge chiamata comunemente dell'anagrafe patrimoniale noi daremo qui e daremo poi alla Camera voto favorevole. Siamo stati, credo, i primi in Italia a diffondere l'idea di questa legislazione. Non so quanto ciò possa renderci popolari qui o altrove, ma certo rivendichiamo per conto nostro questa priorità. Crediamo che in un mondo confuso e disordinato, in un paese dove purtroppo gli scandali si moltiplicano ed abbiamo occasione qui di parlare quasi ad ogni piè sospinto, una disposizione la quale introduce quella che noi speriamo sia una sufficiente misura di trasparenza nella posizione patrimoniale ed economica di ciascun membro del Parlamento e degli altri che la legge prevede sia una cosa positiva. Consideriamo anche che non potremmo affrontare decentemente la discussione dell'altra legge che si andrà ora ad iniziare — quella sul finanziamento pubblico dei partiti — se prima non avremo approvato questa particolare disposizione.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole a questa legge del senatore Stanzani e mio. Siamo stati anche noi promotori di una proposta di legge la quale è stata poi unificata nel testo della Commissione.

Contrariamente a quello che riportano tutti i giornali questa mattina (la contrarietà dei radicali al provvedimento sull'anagrafe patrimoniale), noi voteremo invece a favore di questo progetto di legge. Esso assicura una certa pubblicità ed una certa trasparenza alle situazioni patrimoniali, ai redditi, diciamo pure nel senso legittimo del termine, agli affari di ogni uomo pubblico. Questa trasparenza e questa pubblicità sono affidate

ad un meccanismo fiduciario, cioè ad una dichiarazione che si fonda sulla fede del dichiarante. E' la fede che fa testo. Noi crediamo, più che ad altri tipi di meccanismi e di provvedimenti, a meccanismi limpidi, semplici, di trasparente pubblicità ed a meccanismi fiduciari, cioè riteniamo che la fede debba far testo fino a prova contraria. Nel momento in cui c'è la prova contraria, deve poter scattare la possibilità di giudizio da parte dell'elettore e dell'opinione pubblica, cioè deve esserci una fase in cui se ciò accade si rompe il rapporto fiduciario che questa dichiarazione era tesa a rafforzare tra uomini pubblici ed elettori.

Forse il fatto che ci sia stato attribuito dalla stampa un atteggiamento contrario a questo provvedimento che tutti chiamano anagrafe patrimoniale, anche se il suo vero titolo è: « Norme di tutela della dignità delle istituzioni rappresentative e dei loro esponenti », può dipendere dal fatto che ormai viviamo — e successivamente porterò alcuni dati sulla informazione politica e anche su quella parlamentare — in una situazione in cui l'informazione è costantemente distorta ai danni delle minoranze e delle opposizioni, allo scopo di distorcere gli atteggiamenti stessi delle minoranze e delle opposizioni, a volte per colpire pesantemente con la disinformazione la stessa istituzione parlamentare in questo come nell'altro ramo del Parlamento.

Questa è l'ipotesi più pessimistica, anche se purtroppo confermata da dati inquietanti su cui avrò poi occasione di tornare anche in questo dibattito. Ma può anche darsi — e questa è l'ipotesi più ottimistica — che lo equivoco della stampa sia derivato dal fatto che se non ci opponevamo, anzi eravamo compromotori, copresentatori di questo progetto di legge, in realtà già nel corso della discussione generale ma anche attraverso dichiarazioni pubbliche e documenti portati a conoscenza degli altri partiti e Gruppi parlamentari, abbiamo ripetutamente manifestato la nostra avversità ad una particolare enfaticizzazione posta dalle altre forze politiche e dagli altri Gruppi parlamentari su questo provvedimento come risolutore dei problemi della moralità pubblica. Eravamo con-

trari perché tale enfaticizzazione portava — e non a caso nel dibattito generale si è fatta una discussione congiunta e noi ci siamo opposti a che fossero anche unificate la discussione degli articoli e le dichiarazioni di voto — a sottolineare queste misure generali di moralizzazione e a sottacere la sostanza del secondo provvedimento che è quella di un consistente aumento del finanziamento pubblico dei partiti, con l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione. Non a caso il disegno di legge porta il titolo: « Norme di tutela della dignità delle istituzioni rappresentative e dei loro esponenti », che più esattamente dovrebbe essere « Norme di tutela della dignità degli esponenti delle istituzioni rappresentative » e solo di riflesso della dignità delle istituzioni rappresentative stesse.

Il collega Maffioletti, nella discussione generale, a proposito delle norme di questo provvedimento, diceva che si tratta di un disegno di legge posto a tutela degli onesti, cioè nella disonestà del sistema coloro tra noi che sono onesti — e sono la maggioranza, in ogni settore degli schieramenti politici — possono, attraverso la pubblicità e la trasparenza, attraverso i meccanismi fiduciari stabiliti, dimostrare che non sono partecipi della disonestà del sistema; di questo sistema devono tuttavia far parte ma sono personalmente onesti. Il provvedimento può garantire dell'onestà degli onesti, ma non garantisce dell'onestà del sistema. Il disegno di legge è in grado di assicurare pregiudizialmente la trasparenza e la pubblicità dell'onesto ma non sarà in grado di impedire che continuino metodi e sistemi disonesti; la disonestà dei disonesti non sarà rivelata dall'anagrafe patrimoniale ma continuerà a manifestarsi solo quando qualche atto giudiziario o di cronaca nera la farà affiorare alla conoscenza dell'opinione pubblica.

Noi ci siamo opposti a questa enfaticizzazione che veniva posta su questo provvedimento pur giusto, perché dobbiamo intenderci chiaramente. Il disegno di legge è a tutela degli onesti, ma non garantisce e non può garantire l'onestà del sistema. All'opinione pubblica è sempre di più chiaro che

il problema della cosiddetta questione morale si identifica con due questioni fondamentali: una riguarda un istituto divenuto, agli occhi dei cittadini, scandaloso, cioè la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa, e l'altro è l'uso che si fa, in queste Aule, dell'immunità parlamentare. Il senatore Martinazzoli su questo punto aveva ragione: io non condivido le sue riserve rispetto alle anagrafi patrimoniali o alle norme di tutela della dignità degli esponenti delle istituzioni rappresentative, credo in questi meccanismi fiduciari, nella fede che viene chiamata in causa, nel rapporto fiduciario con i cittadini e con gli elettori; credo nella trasparenza e nella pubblicità dei patrimoni e credo che gli uomini non debbano avere paura di essere trasparenti proprio perché assumono cariche pubbliche.

Ma per quanto concerne la questione morale, il senatore Martinazzoli aveva ragione quando affermava che non si diventa morali attraverso questo provvedimento se rimane nell'opinione pubblica la consapevolezza che irregolarità non sono state perseguite e colpite quando sono state commesse da uomini o amministratori pubblici, se rimane la consapevolezza che alcuni che dovevano andare in galera rimangono a piede libero, che esistono cittadini di serie A ed una giustizia riservata e privilegiata per questi. Allora la questione morale degli onesti può essere risolta da questo provvedimento, ma la questione morale di un sistema sempre più avvertito come disonesto e corruttore può essere affrontata e risolta in un solo modo: avendo il coraggio di affondare il bisturi nei due problemi scandalosi che sono quello della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa e quello dell'uso che si fa in queste Aule di un istituto di storica importanza nella storia dei Parlamenti italiani che era l'immunità parlamentare posta a tutela, di fronte al potere del re, della libertà dei deputati eletti dai cittadini, dei rappresentanti del popolo, di svolgere il loro mandato.

Questo istituto è divenuto in questa Repubblica lo strumento attraverso cui troppo spesso cittadini disonesti, tanto più condannabili in quanto hanno avuto il suffragio degli

elettori verso cui sono responsabili per quanto fanno nelle libere assemblee elettive, vengono sottratti a colpi di maggioranza al dovere di rendere conto, in un paese in cui in tutte le aule giudiziarie è scritto che la giustizia è uguale per tutti, del loro operato, dei loro reati.

Per questi motivi abbiamo chiesto le dichiarazioni di voto separate sui due provvedimenti. Votiamo a favore di questo provvedimento che assicura misure di trasparenza e pubblicità con un meccanismo fiduciario che gioverà certamente agli onesti di queste aule, perché è giusto che gli onesti possano dimostrare la loro onestà: nulla di più, nulla di meno. Siamo invece contrari alla commistione con l'altro provvedimento, a questa enfattizzazione posta sul provvedimento come misura risolutiva di una moralizzazione che ha i suoi problemi risolutivi, le sue scelte risolutive in altri campi, come quello dei procedimenti d'accusa, delle immunità parlamentari e dell'uso che se ne fa da parte delle istituzioni parlamentari.

S A P O R I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non sta a me fare riflessioni più profonde che probabilmente, anzi sicuramente, verranno fatte da altri più autorevoli colleghi al termine della discussione su questo disegno di legge, separato ma contestuale con l'altro relativo al finanziamento pubblico dei partiti, che affronta un argomento di natura simile.

Soltanto brevissime osservazioni per esprimere a nome del Gruppo della Democrazia cristiana il voto favorevole al provvedimento in discussione, facendo innanzitutto presente che l'Aula si appresta a votare un disegno di legge unificato derivante da diverse proposte tra cui una del nostro Gruppo politico. Il provvedimento presentato dalla Democrazia cristiana, d'iniziativa del senatore Bartolomei ed altri, è stato il secondo in ordine di tempo. In secondo luogo volevo mettere in

evidenza che il provvedimento che stiamo per votare non va a favore di nessuno e soprattutto non è contro nessun partito o parlamentare o comunque eletto a cariche pubbliche: è un provvedimento oggettivo che serve a dare una risposta concreta e rapida (dati i tempi con cui si è pervenuti ad un testo unificato ormai all'approvazione) all'esigenza di trasparenza concernente tutti i Gruppi politici e tutti i partiti. Si tratta, quindi, di una risposta giusta ad una richiesta che viene dalla gente. Troppo spesso commettiamo l'errore di considerare provvedimenti particolarmente impegnativi, quale quello su cui abbiamo discusso e che stiamo per votare, come determinati ed impostati per forza contro qualcosa o qualcuno. È un errore che dobbiamo evitare.

Un altro aspetto mi preme mettere in evidenza; che anche sotto altri profili la Democrazia cristiana si è resa promotrice di iniziative in questo settore. Voglio ricordare che il disegno di legge d'iniziativa del senatore Martinazzoli e di altri senatori della Democrazia cristiana è il secondo disegno di legge presentato in materia di riforma dell'Inquirente.

Un'ultima considerazione riguarda il fatto che un provvedimento di tale portata, che viene incontro ad esigenze oggettive, non avrebbe potuto essere approvato se non ci fosse stato l'apporto sostanziale di chiarificazione, di approfondimento, ma anche di precisazione di alcuni contenuti che la Democrazia cristiana ha saputo assicurare nel corso della discussione sia nel sottocomitato, sia in Commissione, sia in Aula.

Per questi motivi e con questo spirito riconfermo il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I . Signor Ministro, onorevoli colleghi, noi esprimeremo una dichiarazione finale di voto e le nostre considerazioni sui

due provvedimenti di legge che vengono qui posti in approvazione. Desideriamo tuttavia, nell'esprimere il nostro voto favorevole, sottolineare che la votazione sull'articolo 9, in base all'emendamento presentato dalla maggioranza, ha incrinato una elaborazione che in Commissione è avvenuta con uno spirito molto concreto e unitario. Questa riservatezza che in un certo qual senso si è cercato di introdurre mette per l'appunto in parte in causa un giudizio positivo che noi avevamo già espresso in Commissione per il modo come si era lavorato.

Comunque, a prescindere da ciò e fatte salve le considerazioni che faremo con la dichiarazione finale, annuncio il voto positivo del nostro Gruppo.

S I G N O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, brevemente per dire, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, una cosa che ormai conosciamo, cioè che da lungo tempo ormai si discute e si dibatte attorno al problema della moralizzazione e della trasparenza delle situazioni patrimoniali dei politici e di tutti coloro i quali rivestono cariche pubbliche. Non è questione di primogeniture che non avrebbero grandi ragioni di essere, ma su questo argomento debbo ricordare che il Partito socialista italiano si fece a suo tempo promotore di un disegno di legge in parte recepito nel testo unificato che stiamo esaminando.

In sede di presentazione dello stesso disegno di legge, ebbi modo di affermare che il prestigio delle istituzioni rappresentative riposa sulla fiducia dei cittadini, da cui esse devono essere sostenute in ogni momento affinché la rappresentatività sia effettiva e non nominale. Le istituzioni democratiche si reggono — lo sappiamo — se godono della fiducia dei cittadini. La pratica generalizzata di questi ultimi tempi, intesa a mettere sotto accusa l'intera classe politica in seguito a

fatti riconducibili a singoli individui, ci deve far riflettere. Casi recenti, come il caso Sindona, la vicenda Caltagirone e lo scandalo dei petroli, hanno diffuso — è inutile nascondercelo — nel paese e nell'opinione pubblica una accentuata atmosfera di sfiducia verso la classe politica, verso la classe amministrativa, verso la classe dirigente in generale, senza distinzioni di sorta. Sono anche questi fatti sintomatici di una situazione preoccupante.

I cittadini in generale e i giovani in particolare credono nelle cose oneste, pulite. Ed è appunto attraverso questo provvedimento, attraverso l'anagrafe patrimoniale degli eletti a cariche pubbliche, che si vuole contribuire a raggiungere questo obiettivo.

Nel corso della discussione generale, vi è stato chi si è posto questa domanda: credete voi veramente, approvando questo provvedimento, il Senato oggi e la Camera dei deputati domani, di risolvere la questione morale, la grande, importante questione che ci sta dinanzi? Credete voi di risolvere con questo provvedimento il problema della necessaria moralizzazione della vita pubblica? Io ed i socialisti non riteniamo che questo provvedimento di per sé e da sé solo possa risolvere problemi tanto complessi e tanto difficili da essere risolti. Sappiamo bene che non basta un provvedimento di legge anche importante come quello che ci apprestiamo a votare per arrivare ad una moralizzazione della vita pubblica. Ciò nondimeno questo provvedimento di legge è importante dal momento che rappresenta un segno, una indicazione, una linea, una strada che si intende battere e perseguire. Credo, onorevole Presidente, che ciò non significa certamente avallare la campagna di stampa che tende a generalizzare e addossare agli amministratori e ai politici indistintamente le responsabilità di illecito, ma intende invece contribuire a stabilire una netta distinzione tra corrotti e onesti che sono poi la stragrande maggioranza, in modo che questi ultimi possano dimostrare, senza ombra di dubbio, la loro estraneità ad operazioni di illecito arricchimento che li trovi ingiustamente coinvolti per ristabilire quel rapporto di fiducia verso

244ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 MARZO 1981

i cittadini che è condizione indispensabile per l'unità e lo sviluppo del paese e per la stabilità delle istituzioni democratiche e repubblicane.

Per questo motivi, il Gruppo dei senatori socialisti vota a favore di questo provvedimento. (*Applausi dalla sinistra*).

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto dichiariamo il voto favorevole su questo disegno di legge. Le motivazioni preferiamo legarle alla dichiarazione che accompagnerà il voto sul provvedimento del finanziamento pubblico, come hanno scelto di fare anche altri Gruppi, dato che siamo in presenza solo formalmente di due leggi distinte: in realtà si tratta di un provvedimento unico, il cosiddetto pacchetto di moralità. Per questo, ripeto, preferiamo dichiarare le nostre motivazioni nel voto finale.

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, nemmeno noi abbiamo primogeniture da vantare, anzi debbo dire con tutta chiarezza che sarebbe stato meglio per tutti se la nostra società avesse potuto fare a meno di disegni di legge di questo tipo. Purtroppo manifestiamo piena e incondizionata adesione al provvedimento, che è in vigore, tra l'altro, all'interno della mia parte politica da circa un anno; pertanto voteremo a favore.

MARCHIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo

del MSI-Destra nazionale al Senato così come alla Camera dei deputati quando la legge passerà al suo esame. Desidero dichiarare adesso che soltanto alla fine della discussione dell'altro provvedimento diremo le nostre motivazioni che saranno comprensive anche di quelle su questo provvedimento che stiamo approvando.

Quindi, mentre ci riserviamo di motivare la nostra dichiarazione di voto, desideriamo solo precisare — e l'abbiamo fatto quando siamo intervenuti nella discussione di questo provvedimento — che siamo i presentatori del disegno di legge n. 709 presentato alla Presidenza del Senato il 6 febbraio 1980 sulla moralizzazione o per lo meno sul tentativo di moralizzazione della vita politica del nostro paese. E soprattutto mi piace sottolineare in questo momento due aspetti per i quali desideriamo dichiarare fin da adesso che questo è un inizio, almeno per quanto ci riguarda, della volontà politica del nostro Gruppo di portare avanti un discorso molto più largo (desideriamo ribadirlo ancora una volta; lo abbiamo già detto nella discussione generale): la revisione dell'immunità parlamentare (lo abbiamo detto a grandi linee: siamo stati i primi presentatori della proposta di abolizione di questo istituto e della Commissione inquirente) e la regolamentazione del sottogoverno, del sottobosco governativo. Questo disegno di legge è l'inizio di una strada da percorrere. Su questa strada intendiamo portare ancora il nostro contributo.

Sono queste le ragioni per ora — salvo quello che diremo dopo — per le quali il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo unificato proposto dalla Commissione dei disegni di legge nn. 467, 709, 781, 783, 798, 904 e 945, con il seguente titolo: « Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195** » (292-bis) (Stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40 del testo proposto dalla 5ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 292);

« **Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici** » (946), d'iniziativa del senatore Ferrara Maurizio e di altri senatori;

« **Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici** » (1093), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« **Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per la attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzie per la utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo** » (1133), d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dalla discussione dei disegni di legge:

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195** » (Stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40 del testo proposto dalla 5ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 292); « **Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici** », d'iniziativa del senatore Ferrara Maurizio e di altri senatori; « **Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politi-**

ci », d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori; « **Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzie per l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo** », d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, è stato già svolto. Invito pertanto il Governo ad esprimere il parere.

RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Confermo l'accettazione dell'ordine del giorno già espressa in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

GIOVANNETTI, segretario:

Il Senato,

ritenuto che, ai fini di un controllo della pubblica opinione, la trasparenza dei contributi finanziari ai partiti, alle correnti, ai singoli uomini politici debba essere integrata con la pubblicità delle spese sostenute, dai gruppi e dai singoli candidati, in occasione delle elezioni ai vari livelli degli organi rappresentativi;

che l'imposizione del corrispondente obbligo debba essere collocata nell'ambito di una più ampia disciplina che, modificando la legge 4 aprile 1956, n. 212, ne renda più rigorosi i limiti ed i controlli;

impegna il Governo a presentare a tempi brevi un disegno di legge che recepisca l'indirizzo innanzi enunciato.

9. 292-bis-946-1093-1133. 1 LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Avverto che si passerà all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Com-

missione dei disegni di legge nn. 292-bis, 946, 1093 e 1133.

Sono stati presentati due emendamenti tendenti ad inserire prima dell'articolo 1 degli articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Prima dell'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. ...

« L'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 285 e 286 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati ».

0.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. ...

« A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti e le formazioni politiche di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 15.000 milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e abbiano ottenuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti validamente espressi.

Hanno altresì diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche ».

0.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Il nostro primo emendamento suggerisce e propone a tutte le parti politiche di ovviare ad una situazione che ci appare, invero, anacronistica.

Che cosa propone l'emendamento? Propone l'abolizione dell'articolo 156 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931. Quest'articolo dice testualmente: « Salvo quanto disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte senza licenza del questore raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue nemmeno con il mezzo della stampa o con liste di sottoscrizioni. La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni. Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa. La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'ambito della provincia in cui è rilasciata ».

Presidenza del vice presidente MORLINO

(Segue STANZANI GHEDINI). A nostro avviso questa disposizione è in netto, profondo, radicale contrasto non solo con quanto noi radicali sosteniamo, ma con quanto a piene lettere e a tutte parole è stato sostenuto e viene sostenuto da tutte le parti politiche che sono intervenute in questa materia. Perché? Perché credo che non vi sia

nessun partito o nessuna posizione politica che abbia sostenuto o sostenga che il finanziamento pubblico — a qualunque titolo e in qualunque modo sia dato da parte dello Stato alle forze politiche (e non voglio ora entrare nel merito) — possa e debba essere sostitutivo, ma solo aggiuntivo a forme di finanziamento che dovrebbero essere

e rimanere fundamentalmente basate sull'autofinanziamento. Cioè nessuna forza politica sostiene che il finanziamento pubblico, in qualunque misura e a qualunque titolo dato, possa sostituire la fonte primaria di finanziamento dei partiti costituita dall'autofinanziamento.

Il provvedimento di legge in esame tende anche, in definitiva, a individuare, evidenziare e regolamentare le contribuzioni più significative di carattere non pubblico, in quanto queste possono connotare i rapporti, i legami che ogni partito ha o può avere con questo o quell'ambiente economico, con questa o quella categoria sociale e così via. Però questo progetto di legge dimentica che la base essenziale dell'autofinanziamento deve essere proprio quella della libera contribuzione che i cittadini ritengono di dover dare a ciascuna forza politica, soprattutto in connessione con le iniziative concrete che ciascuna di queste di volta in volta assume.

Non credo — tra l'altro — che qualcuno voglia sostenere la tesi che il paese debba essere rigidamente suddiviso in parti politiche che — a loro volta — si identificano solo ed esclusivamente con i partiti. Credo che nessuno voglia arrivare a questo punto, anche se la mia convinzione è che si tenti sempre più di intraprendere una strada di questo tipo. Tuttavia, finora non ho mai sentito sostenere apertamente una tesi del genere e non mi è parso sia stata neppure adombrata. Credo quindi che tutti dovremmo essere disposti a riconoscere che un cittadino oltre a potersi iscrivere a un partito politico può anche non iscriversi; o che, pur essendolo, può anche, di volta in volta, condividere e sostenere iniziative politiche assunte da un altro partito, contribuendo al finanziamento di tali iniziative. Un esempio tipico è il caso delle iniziative assunte, non solo da noi, ma anche da altre parti politiche, con i *referendum*: ma non si tratta solo di questo.

Ebbene, in base all'articolo 156 tutto ciò non è lecito, non è consentito. Ritengo infatti che l'interpretazione corretta dell'articolo pregiudichi in modo assoluto ai partiti la possibilità di autofinanziarsi. Pregiudica

pertanto la sopravvivenza di queste entità che in quest'Aula e in ogni altra sede — molto più da altre parti politiche che non dalla nostra — sento sempre più mitizzare come condizione esclusiva ed assoluta per la sopravvivenza della democrazia nel nostro paese. Si dice che senza partiti non esiste democrazia e a « questi partiti » si attribuisce un vigore, una essenzialità che certamente noi radicali non diamo. Tuttavia non si pone alcuna attenzione al fatto che una delle possibilità più efficaci di raccolta di fondi non inquinanti è proprio quella dell'autofinanziamento, pregiudicata proprio da questa norma. Non si tratta, infatti, di andare a chiedere agli industriali o a qualche altra categoria politica e sociale o a qualche altra corporazione di interessi fior di milioni per sorreggere questo o quel partito, ma si tratta di chiedere direttamente al cittadino, a ciascuno come alla massa, se, liberamente, condividono questa o quella iniziativa e la vogliono finanziare: così come oggi può essere la nostra, domani può essere quella di altra parte politica. Ebbene, questo oggi è un reato, non è consentito: potrebbe eventualmente essere consentito solo dopo l'autorizzazione del questore. Cioè, nella migliore delle ipotesi, noi sottomettiamo l'autofinanziamento, da tutti riconosciuto come essenziale e determinante perchè i partiti possano sopravvivere, muoversi e operare — i partiti da tutti ritenuti essenziali per la vita democratica del paese — alla discrezionalità del questore e se il questore dice di no, non lo si può fare.

A mio avviso, poi, questa ipotesi non è possibile, perchè l'articolo 156 consente al questore di dare l'assenso solo in certi casi: deve trattarsi, ad esempio, di scopo patriottico. Sono, forse, i partiti e il loro finanziamento uno scopo patriottico? Ora come non avvertire in questo termine il riferimento a situazioni, epoche, clima che tutti sentono o dovremmo sentire come, quanto meno, vecchi e superati? Al di fuori di questa possibilità patriottica, si parla di scopo scientifico o di beneficenza; e la legge specifica chiaro e tondo che per beneficenza si tratta delle raccolte di fondi o delle collette effettuate dagli ordini ecclesiastici, dalle parrocchie e così via.

La norma fa poi riferimento a esigenze connesse col sollievo da pubblici infortuni, adombrando l'ipotesi di calamità, che purtroppo ci sono, ma non credo che siamo giunti a questo punto e l'eventualità possa riferirsi alla lotta politica, all'iniziativa, all'esistenza dei partiti!

A parte il fatto già enorme che con questa norma si condiziona, a mio avviso, in modo inconcepibile e inaccettabile la vita dei partiti, quello che non comprendo è l'atteggiamento assunto dalle altre parti politiche in merito a punti, proposte, elementi di riflessione come questo e che noi sottoponiamo all'attenzione di tutti e che non sono traumatizzanti per la differenza tra quello che pensiamo noi e quello che pensano gli altri, tra gli interessi di alcuni rispetto a quelli di altri.

Il senso comune, la logica dovrebbe far dire: sì, effettivamente non è una questione che interessa solo i radicali in quanto tali, perchè è un loro pallino, ma si tratta effettivamente di una norma che non aiuta, che contraddice non tanto quello che pensano i radicali ma anche quello che pensiamo noi, che pensano tutti. Perchè voi questo avete sostenuto, ripeto: che i partiti, oltre che potere, debbano ricorrere fondamentalmente all'autofinanziamento e solo in via secondaria e subordinata, caso mai, utilizzare anche i fondi pubblici ed il finanziamento pubblico.

Ma, dicevo, a questa constatazione si aggiunge anche un elemento di rilievo costituzionale, perchè a mio avviso (posso anche sbagliare) si accentua una sperequazione che c'è e aumenta in presenza del finanziamento pubblico, del quale — lo sappiamo tutti — possono usufruire solo alcuni partiti e non altri. Quindi l'articolo 156 accentua questa differenza che diventa una vera e propria discriminante, in quanto le forze politiche che non sono rappresentate in Parlamento o le forze politiche che domani volessero costituirsi e tentassero di affermarsi vengono penalizzate non una, ma due volte.

Credo che nessuno voglia qui sostenere che i partiti sono e debbono essere quelli oggi rappresentati in Parlamento e nessun altro partito possa o debba sorgere come pu-

re che nessun partito di quelli che oggi sono rappresentati debba morire (e credo che questo non sarebbe un dramma). Certamente, noi che siamo una forza politica sorta e cresciuta in tempi più recenti sappiamo che cosa voglia dire l'autofinanziamento e il ricorrere solo alla propria iniziativa per raccogliere il contributo del singolo cittadino; questo modo di reperire denaro, chiaro, pulito, limpido, sappiamo quale possibilità concreta offra ad una forza politica nuova di vincere le proprie battaglie, di affermarsi nel paese, dato anche che, fino a quando questa non supera lo scoglio elettorale, seppur fosse favorevole al finanziamento pubblico e lo volesse, non vi può accedere e non lo può ottenere.

Ecco quindi perchè noi riteniamo che questo emendamento dovrebbe meritare un minimo di attenzione da parte di tutti. Oltretutto sappiamo che questa norma viene ora spesso disattesa; è una di quelle norme — e non è certo la sola del nostro ordinamento — messa lì come una perenne minaccia sul cittadino, una spada di Damocle affidata alla discrezionalità totale ed assoluta del potere, sospesa sulla testa, in questo caso, non solo del cittadino, ma anche delle forze politiche. È vero che i questori ed i rappresentanti della forza pubblica ricorrono ora meno frequentemente a questa norma e solo nei confronti dei radicali, ma mi sembra di ricordare — e mi rivolgo soprattutto ai compagni comunisti — che in tempi passati, quando il clima era diverso, sono stati frequenti gli incidenti e numerose le occasioni che videro proprio i comunisti protagonisti di atteggiamenti fermi e decisi contro questa norma, perchè i Governi di allora la utilizzarono per ostacolare e contenere le iniziative del Partito comunista per autofinanziarsi.

Di altre situazioni anacronistiche è fonte questo articolo 156. Può accadere infatti che, mentre un partito politico può accettare liberamente — e a questo proposito credo vi sia stata una dotta interpretazione da parte dell'allora presidente del Consiglio Cossiga in difesa di un certo Sottosegretario — 250 milioni da un industriale (oggi questo finanziamento è ancora lecito alla sola condizione aggiuntiva che venga dichiarato — e

questo è già un passo avanti —) non è lecito che gli operai di una fabbrica raccolgano 250.000 lire per sostenere un *referendum*, ad esempio, indetto dai radicali; e ciò in base alla norma in oggetto.

Queste ragioni ci hanno indotto a presentare l'emendamento e ad insistere con particolare vigore nella speranza, che in me non muore mai, di non trovare sempre e comunque posizioni precostituite, ma che almeno su alcuni aspetti fondamentali si possa raggiungere quell'intesa che proprio in questo momento assumerebbe o potrebbe assumere un particolare significato, cioè quello di indice della volontà, della disponibilità a superare divergenze di posizione quando sia necessario su problemi di fondo per assicurare alle forze politiche la possibilità concreta di condurre le proprie lotte con il massimo vigore, ma anche e soprattutto con la massima chiarezza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O N I F A C I O , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 0.0.1 mi pare che si tratti di materia estranea a quella di cui ci occupiamo, anche se sento personalmente il dovere di esprimere un apprezzamento per le motivazioni addotte dal collega Stanzani.

Ricordo che questo articolo fu oggetto anche di un giudizio di legittimità costituzionale che si concluse nel senso della non fondatezza della questione. Mi pare però che qui entri in gioco un principio importante, del quale parleremo a proposito anche di altri emendamenti.

La legge sul finanziamento dei partiti contiene una parte che introduce una disciplina di rigore per la pubblicità dei contributi liberi da parte dei cittadini. Credo che lo Stato debba esprimere un apprezzamento per le libere contribuzioni, perchè anch'esse costituiscono un modo attraverso il quale il cittadino può concorrere alla vita del proprio partito. Credo inoltre che dovremo portare, nella sede più appropriata, un momento di riflessione sull'articolo 156 del testo unico e rivedere se non debba essere liberalizzata la

questua finalizzata allo scopo di contribuire alla vita dei partiti.

Manifesto apprezzamento per le motivazioni addotte dal collega Stanzani Ghedini, anche se mi pare che questa non sia la sede per abrogare nel suo complesso questo articolo 156 che riguarda tante altre cose.

Per quanto concerne l'emendamento 0.0.2, esso riflette la filosofia di fondo alla quale si ispira il disegno di legge presentato dai radicali, a proposito del quale alcune cose già ho detto in sede di replica alla discussione generale. In fondo quel disegno di legge e gli emendamenti che oggi vengono presentati dimostrano che anche i radicali ritengono che, nell'attuale sistema, sia legittimo l'intervento dello Stato a sostegno dei partiti politici. Vero è che questo sostegno è dai radicali ipotizzato solo a proposito dello svolgimento di attività costituzionalmente rilevanti, ma ciò vuol dire che gli stessi radicali partono dal presupposto che nel nostro sistema (*commenti del senatore Spadaccia*) democratico il sostegno ai partiti politici si inquadra in precisi principi desumibili dalla nostra Costituzione.

Questa constatazione ci rallegra molto perchè vediamo che si fa strada una nostra convinzione di fondo sulla funzione dei partiti.

Ho già esposto in sede di replica le motivazioni in forza delle quali non è sembrato, alla maggioranza della Commissione, di poter accettare la filosofia di fondo del disegno di legge radicale. Che in riferimento alle elezioni il contributo statale abbia la funzione di concorso nelle spese è cosa comune anche al disegno di legge che abbiamo sottoposto all'esame dell'Assemblea. Il finanziamento previsto per le elezioni europee, nazionali e regionali, non è altro che rimborso di spese forfettarie. Si tratta solo di meccanismi diversi.

Perciò esprimo parere contrario su questi emendamenti anticipandolo anche per tutti gli emendamenti che si ispirano alla stessa logica.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Gover-

no manifesta grande interesse e considerazione per la materia dell'emendamento proposto dal senatore Stanzani, ma sembra più opportuno che il problema venga trattato compiutamente in sede di revisione della normativa che disciplina attualmente la materia.

Per le considerazioni svolte dal relatore — che il Governo condivide — sono contrario all'emendamento 0.0.2

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti 0.0.1 e 0.0.2.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Signor Presidente, ho chiesto di parlare per dire rapidamente le ragioni per cui abbiamo presentato il secondo emendamento. Si tratta della soppressione del vincolo posto dalle norme della presente legge con l'imposizione della presentazione delle liste in più dei due terzi dei collegi elettorali per acquisire il diritto ai contributi.

Detto questo, nell'esprimere il mio voto — ovviamente favorevole — volevo ritornare brevemente sul primo emendamento. Ringrazio per le parole di comprensione e di considerazione, qui pronunciate da parte di altri, ma non posso non rilevare una contraddizione: quale senso hanno la comprensione e la considerazione se non confermare che gli argomenti che abbiamo portato non sono di poco conto ma di interesse effettivo? Di conseguenza, è assurdo dirci che è bene rimandarli alla revisione del testo unico, che chissà quando verrà affrontata. L'occasione di questa piccola riforma vi è ora, qui in questa sede quando ci accorgiamo che sulla nostra proposta siamo tutti d'accordo. Il senatore Bonifacio ha voluto fare riferimento alla sentenza della Corte costituzionale: con obiettività devo dire che proprio in quella occasione il dato più rilevante non fu tanto il pronunciamento della Corte sulla costituzionalità della norma, ma l'indicazione suggerita al legislatore perchè modificasse quella nor-

ma in quanto preclusiva della libertà che il partito politico deve poter godere nell'accedere alle fonti di finanziamento. Vi è poi una seconda sentenza della Corte che fa esplicito riferimento all'articolo 49 della Costituzione: mentre nella prima si afferma che per le categorie a cui si preclude la possibilità della licenza può avvertirsi una carenza di tutela per quelle esigenze della vita democratica che per propria natura comportano la necessità di acquisire energie e mezzi direttamente dalla collettività, nella seconda sentenza la Corte costituzionale dice di più. Si dice infatti: guardate che io non posso arrivare a dichiarare incostituzionale la norma, ma non vi è dubbio che il legislatore deve intervenire per assicurare al cittadino quelle possibilità di accesso che questa norma preclude. Siamo quindi tutti d'accordo, anche la Corte costituzionale, ma la norma resta. In definitiva voi ci dite che la situazione vi va bene così, che al cittadino comune, alla povera gente va riconosciuto il diritto di dare un obolo alla chiesa, al parroco — e su questo io non ho nulla in contrario — ma non di dare il proprio contributo a un partito: questo vi va bene, se non altro in via di diritto anche se poi, in via di fatto, si adopera larghezza di manica; ma non sempre, se è vero, come è vero, che alcuni compagni radicali di recente, a Pordenone, sono stati messi sotto accusa e processati proprio in virtù di questa norma.

Eppure tutti riconoscono che facilmente, con un semplice voto, impiegando pochi minuti ci è dato risolvere in termini positivi il problema. Ciò nonostante non si fa nulla. Affermo esplicitamente con chiarezza che questo è ostruzionismo, quello perpetrato con continuità dalla maggioranza e che dovrebbe essere altrettanto disdicevole di quello radicale, se non altro per coloro che tanto tuonano e si lamentano del nostro.

B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I . Una breve dichiarazione di voto, per dire che il nostro Gruppo voterà a

favore dell'emendamento 0.0.1, in quanto questa norma, a nostro giudizio, incide sulla libertà di iniziativa dei partiti. È una forma che oggi non pratichiamo, ma che in linea di principio abbiamo sempre considerato positiva, e per questo votiamo l'emendamento proposto dai radicali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 0.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, con riserva, nel caso di approvazione, di definitiva collocazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 0.0.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 1.

(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni del Parlamento europeo)

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti politici hanno diritto a un contributo finanziario

a carico dello Stato nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 10.000 milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ».

1.1 **SPADACCIA, STANZANI GHEDINI**

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Una serie di emendamenti da noi presentati ripropongono le soluzioni che il progetto di legge radicale aveva presentato alla Commissione sul finanziamento dei momenti elettorali e di altri momenti costituzionalmente rilevanti.

Presidenza del vice presidente **OSSICINI**

(Segue STANZANI GHEDINI). Per quanto riguarda il finanziamento delle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, le differenze sono esigue, perchè mentre la proposta della Commissione fa riferimento solo ai partiti, noi abbiamo sentito il dovere di aggiungere anche altre formazio-

ni politiche e i loro eventuali raggruppamenti. Anche a questo proposito da un particolare emerge una differenza di fondo, quella a cui faceva riferimento il relatore Bonifacio nella sua relazione: il paese è stato indotto a dare ormai per acquisito che quando si parla di partiti si tratta sempre degli stessi e solo di quelli tradizionali, mentre per noi

è necessario ribadire che la vita democratica del paese deve poter contare per il suo sviluppo anche su altre forze politiche, su forze nuove capaci di rinnovarlo e non di mantenerlo così come è. Nel caso delle elezioni al Parlamento europeo, ci sembra ancor più necessario considerare anche l'eventualità che le forze politiche, quelle esistenti o quelle nuove, possano raggrupparsi tra di loro.

Mi rendo conto che si tratta di modifiche apparentemente minori e poco rilevanti ai fini pratici. Ma così non è, almeno secondo il mio parere. Il nostro modo di affrontare e proporre le questioni tende con coerenza e puntualità — alle volte emblematica — al costante e rigoroso richiamo del dettato costituzionale.

Altra differenza è relativa all'ammontare del contributo: solo 10.000 milioni, invece dei 15.000 previsti dalla Commissione a questo fine.

L'emendamento successivo si distingue da quello della Commissione in quanto sono previsti contributi anche per le elezioni provinciali e comunali (comuni fino a 30.000 abitanti). C'è anche una differenza nell'ammontare del contributo per le regionali: noi prevediamo solo 10 miliardi, mentre il testo della Commissione ne prevede 20.

P R E S I D E N T E. Senatore Stanzani Ghedini, lei deve fermarsi all'illustrazione dell'emendamento 1.1; poi illustrerà gli altri, quando passeremo agli altri articoli.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O N I F A C I O, *relatore*. Parere contrario, signor Presidente, per le cose già dette: è l'inizio di un discorso che noi non condividiamo e che poi si articola in una pluralità di successivi emendamenti.

R A D I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori

Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Se ne dia lettura.

B U Z I O, *segretario*:

Art. 2.

(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni dei consigli regionali)

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di 20 mila milioni, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B U Z I O, *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei consigli regionali, di quelli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo

popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, i partiti e le formazioni politiche, nonchè le formazioni locali di cui al presente articolo, hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di:

10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli regionali, ivi compresi quelli delle Regioni a statuto speciale;

5.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli provinciali;

10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli comunali di cui al presente comma.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste o candidati e abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi delle rispettive leggi elettorali ».

2.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 in effetti mette in evidenza un meccanismo che a me sembra migliore di quello proposto dalla Commissione: si tratta solo di un meccanismo, non affrontiamo in questo caso differenze di principio; intendiamo dare il dovuto rilievo a un fatto, a nostro avviso, importante: le regioni, le province e i comuni hanno il diritto di mantenere la propria individualità e la propria identità anche attraverso determinati meccanismi, quando è possibile; e in questo caso è possibile. Infatti la somma prevista viene preventivamente suddivisa e destinata, attraverso il nostro meccanismo, già nel bilancio dello Stato a ogni singola regione, a ogni singola provincia, a ogni singolo comune, tenendo presente — tra l'altro — che le elezioni regionali, provinciali e comunali possono essere e sono assai di frequente non concomitanti. Quindi viene inserita in bilancio una somma per ciascuna di queste entità

quasi a costituire un loro specifico patrimonio e a sottolineare il loro diritto a usufruirne quando ciascuna ritenga di averne bisogno indipendentemente dal volere e dal potere centrale e ciò, sempre, nel rispetto della legge.

Il meccanismo insito nella proposta di legge della Commissione e che stiamo esaminando assomma invece le due operazioni, quella della ripartizione tra le entità e quella, successiva, tra gli aventi diritto a risultati elettorali acquisiti. Può sembrare una semplificazione ma in realtà non lo è. Il meccanismo da noi proposto tende a portare indubbiamente maggiore chiarezza in quanto risponde con maggiore esattezza alla situazione di fatto e di diritto. Non capisco perchè, essendo disponibile una proposta se non altro tecnicamente migliore, dalla Commissione non sia stata né presa in considerazione, né discussa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BONIFACIO, *relatore*. Mi riporto, signor Presidente, a quanto già detto prima. Anche questo emendamento si inquadra in una visione di carattere generale che era propria del disegno di legge presentato dai colleghi radicali. Quindi la Commissione è contraria.

RADI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, voterò contro l'articolo 2 anche se in questo articolo, rispetto all'emendamento che ha illustrato il collega Stanzani e che corrisponde a un articolo quasi analogo del progetto di legge che abbiamo presentato, la questione viene risolta in modo analogo. Perché voterò contro? Perché è vero che questo progetto di legge, come il nostro, prevede i diversi tipi di rimborso elettorale, quello delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera e del Senato, quello delle elezioni per il Parlamento europeo e quello delle elezioni per i consigli regionali a statuto ordinario e a statuto speciale. Ma, mentre nel nostro progetto di legge i rimborsi elettorali ai partiti erano visti come una delle possibili forme di finanziamento alternativo al finanziamento ordinario dei partiti politici, nel progetto di legge così come lo stiamo discutendo e votando questi rimborsi elettorali diventano rimborsi puramente e semplicemente cumulati al finanziamento ordinario dei partiti politici. La nostra contrarietà al finanziamento ordinario dei partiti politici così come è previsto dalla legge del 1974 e così come l'andiamo a cristallizzare, a confermare e a rafforzare con questa legge di modifica che oggi stiamo approvando, fa venire meno il nostro atteggiamento di consenso rispetto allo stesso meccanismo dei rimborsi elettorali perchè altra cosa è un meccanismo di rimborsi elettorali che concorra a definire forme di finanziamento alternativo a quello ordinario, cioè indiscriminato e diretto, ai partiti politici, altra cosa è invece un rimborso elettorale che diventa una forma di duplicazione del rimborso ordinario ai partiti che viene qui praticamente raddoppiato e indicizzato con una sorta di scala mobile.

Questo quindi è il motivo del mio voto contrario all'articolo 2; non dico nostro perchè non so il senatore Stanzani come ritiene di votare. E uguale comportamento nel voto ho avuto per l'articolo 1 che è già stato approvato e che riguarda il Parlamento europeo ed avrò per l'articolo 3. In un diverso contesto sono articoli che approverei. Nel contesto di questa legge sono forme di finanziamento che vanno a cumularsi al finanziamento ordinario dei partiti. E nello spirito

in cui mi oppongo a questa legge, sono costretto ad oppormi anche a misure che in sè, fossero alternative al finanziamento ordinario dei partiti, approverei, ma che non posso approvare come finanziamenti cumulati al finanziamento ordinario dei partiti.

Quindi nel dichiarare il mio voto contrario estendo questa mia dichiarazione anche agli articoli successivi, a parte l'illustrazione che dei nostri emendamenti alternativi farà il senatore Stanzani, perchè se siamo mossi da un desiderio puntuale di commento e di partecipazione all'elaborazione di questa legge, non siamo certo qui mossi da alcun intento nè dilatorio nè ostruzionistico e quindi non ho alcun motivo di reiterare motivazioni per articoli analoghi che sarebbero del tutto analoghe alla dichiarazione che ho fatto sull'articolo 2.

Debbo aggiungere che il fatto che noi non ci muoviamo qui con intenti dilatori ed ostruzionistici, ma soltanto con l'intento di voler puntualmente partecipare all'elaborazione e all'approvazione di questo progetto di legge, motivando le nostre ragioni di opposizione all'impostazione della Commissione, non può farci ignorare, come non può far ignorare all'intera Assemblea, la gravità della questione, la sua delicatezza e la sua importanza; e la gravità, la delicatezza e l'importanza della questione sono tali da pregiudicarne poi lo svolgimento successivo, l'iter successivo, e comunque la sua vita futura. Senza bisogno di evocare qui ciò che potrà accadere alla Camera, basterà dire che tra due anni scade il termine di cinque anni previsto dalla Costituzione e che questa legge come quella del 1974 potrà essere di nuovo sottoposta al giudizio dell'elettorato attraverso il referendum abrogativo. Basta soltanto considerare questo fatto. E io approfitto di questa circostanza per richiamare le forze politiche e i Gruppi parlamentari alla valutazione di un diverso modo di affrontare il problema che sia un modo che possa incontrare, trattandosi per eccellenza di questioni che riguardano le regole del gioco nelle quali tutti dovremmo poterci riconoscere, l'accordo di tutti i Gruppi parlamentari e non soltanto quello di una anche se vasta parte dello schieramento parlamentare.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Noi voteremo a favore dell'articolo 2. Devo dire che il meccanismo previsto dal disegno di legge è diverso da quello previsto dagli emendamenti presentati dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini: si tratta di due ottiche diverse. Però vale la pena dichiarare una fragilità della proposta del criterio del rimborso. Anzitutto è inutile usare affermazioni demagogiche, altisonanti, dispregiative, opponendo questioni di principio, se poi alla fine si tratta in sostanza di organizzare, come ha detto adesso il senatore Spadaccia, in modo diverso il finanziamento all'attività dei partiti; tanto più che poi si evince dal disegno di legge presentato dai senatori radicali che questo finanziamento è cospicuo poichè riguarda non solo le elezioni politiche, regionali del Parlamento europeo, ma anche le elezioni amministrative, le campagne referendarie e tanti altri oneri a carico dello Stato, come quello della pubblicità televisiva, degli spazi televisivi e potrei aggiungere tante altre cose ancora.

Però a me, più che fare una polemica (perchè altrimenti scenderei nel dettaglio degli emendamenti e della proposta di legge e non è il caso di riaprire un discorso che porterebbe via troppo tempo all'Assemblea: avremo tempo e modo di farlo, se sarà necessario), preme chiarire che la questione del rimborso è un falso obiettivo. Infatti, quando il rimborso è un modo per dare il pieno del tetto previsto dalla legge, in quanto il controllo della Corte dei conti previsto dal congegno o indicato nelle proposte radicali è soltanto uno spolverino, perchè non c'è una legge di contabilità sui partiti e quindi non ci può essere un controllo di legittimità della spesa (per cui, da parte della sezione speciale della Corte dei conti, come si chiede da parte radicale, si tratta soltanto di dare copertura alle spese fatte dai partiti), il rimborso è in sostanza il raggiungimento del tetto previsto nel disegno di legge o negli emendamenti.

Dato che l'accertamento di legittimità della spesa non fa capo a nessuna particolare legge di contabilità, come è per la contabilità dello Stato, si chiede soltanto che il partito presenti il documento giustificativo: e logicamente il partito documenterà quanto più è possibile per arrivare al massimo del contributo. Quindi ecco che il rimborso, gabelato per tale, in realtà è un contributo ai partiti in forma indiretta.

Tutta questa tematica deve essere precisata perchè è pericoloso aprire un discorso di controlli sulla vita interna dei partiti fatti da organi che non siano statutari, che non siano i cittadini: poichè i controlli sono innanzitutto quelli che dà la democrazia interna a ciascun partito in modo che ciascun partito presenti ai propri iscritti la chiarezza dei propri conti perchè siano sottoposti a verifica e presenti il dettaglio dei bilanci per quanto riguarda il contributo pubblico affinchè vengano sottoposti, con altrettanta chiarezza, alla critica e al giudizio degli elettori, dei cittadini e degli organi che noi abbiamo specificamente costituito e cioè quelli dei revisori dei conti. Altre forme sono o un aggiramento della realtà, o una mistificazione, o una forma che presuppone, per essere attuata seriamente, ben altra legislazione che invaderebbe, questa sì, in maniera massiccia e prepotente la vita interna dei partiti fino a farli diventare delle istituzioni staccate dalla società, una specie di enti pubblici finanziati per tutta o per la maggior parte della loro vita dal finanziamento pubblico: cosa che non è e non deve essere. E per noi comunisti, come abbiamo già detto, questo è dimostrato dalla nostra vita di grande partito di massa quale siamo e quale vogliamo rimanere.

Per cui riteniamo che, procedendo oltre nella discussione degli emendamenti, sia da precisare quanto ho voluto richiamare dato che sulla tematica del rimborso in luogo del contributo c'è da dichiarare appunto che si tratta in realtà di obiettivi falsi, di cose che alla fine non reggono ad una critica serrata. Intendiamoci: il problema fondamentale è vedere se noi siamo d'accordo o no per allargare ancora di più la sfera dei finanziamenti pubblici, se dobbiamo finanziare non solo le elezioni politiche, regionali e parlamentari

europee ma anche tutte le elezioni comunali, tutte quelle provinciali, anche quelle per turno che capiteranno via via durante l'anno, e se dobbiamo finanziare la raccolta delle firme, le leggi di iniziativa popolare, le campagne referendarie e così via. Qui c'è disaccordo.

Allora il problema non è soltanto del mezzo tecnico che viene a sostituirsi in modo appariscente ma non concreto e non convincente che è quello dei rimborsi in luogo del contributo, ma è quello di stare ad una logica che è di una disciplina integrativa più severa, ma che sta sempre dentro un'ottica che considera il finanziamento pubblico solo una parte del finanziamento dei partiti ed è rispettosa dei principi generali dell'ordinamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 2 sono stati presentati numerosi articoli aggiuntivi con gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.12, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11 e Tit. I. 1. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. . . .

« A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme necessarie per la richiesta di *referendum* popolari e per le proposte di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione, disciplinati dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, titoli I, II e IV, i comitati promotori di cui all'ultimo comma del presente articolo hanno diritto ad un contributo finanziario fino alla concorrenza della somma di:

200 milioni di lire per ogni richiesta di *referendum*;

20 milioni di lire per ogni proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.

I comitati promotori hanno diritto al contributo, quando, in base alla legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di *referendum* popolare o la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare sia stata dichiarata:

conforme alle norme di legge con ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda i *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

regolare con deliberazione della Camera al cui Presidente la proposta sia stata presentata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda la proposta di progetto di legge di iniziativa popolare.

Per quanto attiene alle richieste di *referendum* popolari nonché alle proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore s'intende costituito dai primi dieci elettori che hanno sottoscritto il verbale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 ».

2.0.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. . . .

« A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* popolari di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione, i partiti e le formazioni politiche che nell'elezione della Camera dei deputati abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi, nonché il comitato promotore di cui all'ultimo comma del presente articolo o i promotori della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, hanno diritto a un contributo finanziario fino alla misura complessiva di lire 5.000 milioni.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la misura complessiva del contributo è aumentata di lire

1.000 milioni per ciascun *referendum* fino ad un massimo di lire 10.000 milioni.

Per quanto attiene alle richieste di *referendum* popolari, nonchè alle proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore s'intende costituito dai primi dieci elettori che hanno sottoscritto il verbale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 ».

2.0.2 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

In via subordinata all'emendamento 2.0.2 inserire il seguente:

Art. . . .

« In relazione ai *referendum* indetti in base all'articolo 75 ed all'articolo 138 della Costituzione, i partiti politici rappresentati in Parlamento e, per quanto riguarda i *referendum* indetti su richiesta del prescritto numero di elettori, i loro promotori, hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute e documentate entro il limite massimo dello stanziamento complessivo, diviso per il numero dei soggetti legittimati che ne facciano richiesta.

Lo stanziamento complessivo viene fissato in lire 5 mila milioni e, in caso di pluralità di *referendum* nello stesso anno, è aumentato di lire mille milioni per ciascun *referendum* fino ad un massimo di lire 10 mila milioni.

Le modalità delle richieste di rimborso, del controllo sulla documentazione e dell'erogazione sono disciplinate con regolamento emanato dal Presidente della Camera. Allo stesso Presidente spetta l'emanazione del decreto di rimborso ».

2.0.12 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. . . .

« L'erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a carico del bilancio di previsione del Ministero

del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2.0.3 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. . . .

« Il versamento dei contributi di cui agli articoli precedenti è effettuato ai soggetti che ne abbiano diritto su domanda indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri da presentarsi entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti degli aventi diritto, quali risultano dai rispettivi atti costitutivi, statuti, ordinamenti e deliberazioni, devono indicare i soggetti abilitati alla riscossione.

Nel caso di raggruppamenti di più partiti o formazioni politiche, nonchè nel caso di comitati promotori di liste elettorali o di promotori o di comitati promotori di richieste di *referendum* popolari o di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, le domande devono essere sottoscritte, con firme autenticate, congiuntamente dai legali rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche cointeressate o da tutti i componenti i comitati stessi o dai delegati dei promotori di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, salvo che essi abbiano diversamente stabilito con dichiarazione espressa, sottoscritta nelle forme di legge da ciascun componente.

Per quanto attiene alle richieste di *referendum* popolari, nonchè alle proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore s'intende costituito dai primi dieci elettori che hanno sottoscritto il verbale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 ».

2.0.4 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Art. . . .

« I contributi per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due

Camere sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i soggetti che ne abbiano diritto ad eccezione dei partiti e delle formazioni che acquisiscono tale diritto per avere ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche;

b) la somma residua è ripartita tra tutti i partiti e le formazioni politiche che ne abbiano diritto in proporzione ai voti da ciascuno di essi ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) e il 20 per cento dei contributi di cui alla lettera b) sono versati entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Il residuo 80 per cento dei contributi di cui alla lettera b) è versato entro i successivi dieci mesi.

Entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione richiesta ai sensi degli ultimi sei commi del presente articolo e i controlli previsti da detti commi devono essere effettuati entro i successivi nove mesi.

Qualora dai controlli risultino spese ammissibili e documentate per un ammontare inferiore alla quota massima spettante al soggetto che ne ha diritto, a tale soggetto non può essere corrisposta una quota complessiva superiore all'ammontare delle sole spese ammissibili e documentate.

Non sono in ogni caso ripetibili le somme già versate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

I controlli previsti dal terzo comma del presente articolo sono effettuati da apposita sezione della Corte dei conti, che viene istituita ai sensi dei due ultimi commi del presente articolo.

I controlli devono essere limitati alla verifica della legittimità delle spese sostenute ai sensi di legge dagli aventi diritto e alla

verifica della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese stesse. Delle risultanze dei controlli eseguiti la sezione dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'emanazione dei relativi decreti.

Le spese ammissibili sono quelle relative:

alla produzione e all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, di qualsiasi genere o natura purchè di uso circoscritto e di durata limitata al conseguimento degli scopi di cui al presente articolo;

alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui al precedente aliena, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e teatri;

all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali.

Le spese di affitto di locali per le sedi elettorali e dei comitati promotori, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonchè gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti commi del presente articolo, è costituita presso la Corte dei conti una apposita sezione, composta di tre magistrati e di nove addetti alla revisione; tale sezione viene inoltre dotata del personale ausiliario indispensabile per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.

In relazione a quanto stabilito dal comma precedente le tabelle organiche del personale della Corte dei conti sono aumentate di un presidente di sezione e di due consiglieri, nonchè di un direttore di revisione e di otto revisori ».

Art. . . .

« I contributi per il rimborso delle spese elettorali per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono versati ai soggetti che ne hanno diritto nel rispetto dei criteri, termini e modalità di cui al presente comma. Il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i soggetti che ne hanno diritto; la somma residua è ripartita tra gli stessi soggetti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi in tutte le circoscrizioni. I versamenti delle somme così determinate ai soggetti che ne abbiano diritto sono effettuati nei termini e con le modalità previste dagli ultimi undici commi dell'articolo 2-sexies*.

Per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli regionali, ad ogni Regione — comprese quelle a statuto speciale — spetta una quota del contributo, complessivamente previsto dal primo alinea del primo comma dell'articolo 2, ottenuta ripartendo il 50 per cento del contributo complessivo in parti uguali tra tutte le Regioni e il restante 50 per cento in proporzione al numero degli iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione. Le somme di spettanza di ciascuna Regione così determinate vengono iscritte ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri. La ripartizione della somma di spettanza di ciascuna Regione tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano per ciascuna di esse — indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli — con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste dal precedente comma ».

2.0.6 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamento n. 2.0.5.

Art. . . .

« Per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione

superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, le quote dei contributi, complessivamente previsti dall'articolo 2 spettanti a ciascuna provincia e a ciascun comune, l'iscrizione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la ripartizione della somma di spettanza di ciascuna provincia e comune tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano — indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli — con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste dall'ultimo comma del precedente articolo* ».

2.0.7 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamento n. 2.0.6.

Art. . . .

« I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme di cui all'articolo 2-bis* della presente legge sono versati ai soggetti che ne hanno diritto, per un terzo, entro 30 giorni dalla data dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum o della deliberazione della Camera di cui al penultimo comma dello stesso articolo 2-bis. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi quattro mesi.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di referendum o della proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore deve presentare la documentazione richiesta ai sensi degli ultimi sei commi del precedente articolo 2-sexies** e i controlli ivi previsti devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di effettuazione del primo versamento di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto del precedente articolo 2-sexies sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo ».

2.0.8 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamento n. 2.0.1.

** V. emendamento n. 2.0.5.

Art. . . .

« I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* popolari di cui all'articolo 2-ter* del presente titolo sono versati ai soggetti che ne hanno diritto ripartendo in parti uguali tra di essi la somma complessiva stanziata.

Nel caso in cui si svolgono contemporaneamente più *referendum*, la somma complessiva stanziata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2-ter viene divisa per il numero dei *referendum* e ciascuna quota così determinata è versata ai soggetti che, per ciascun *referendum*, ne hanno diritto secondo quanto disposto al comma precedente.

Un terzo delle somme stanziate è versato ai soggetti che ne hanno diritto entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*.

La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi sei mesi.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dei *referendum* i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione di cui agli ultimi sei commi del precedente articolo 2-sexies** e i controlli ivi previsti devono essere effettuati entro i successivi cinque mesi.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto del precedente articolo 2-sexies sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo ».

2.0.9 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamento n. 2.0.2.

** V. emendamento n. 2.0.5.

Art. . . .

« In occasione delle elezioni politiche e amministrative, i partiti e le formazioni politiche che hanno presentato liste o candidati nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme elettorali, nonchè i loro fornitori, limitatamente al periodo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo utile per la presentazione stessa e il decimo giorno successivo a quello delle votazioni, sono esentati, per le spese che possono es-

sere ammissibili ai sensi del quart'ultimo comma dell'articolo 2-sexies*, dal pagamento dell'IVA e dell'IRPEF sugli anticipi corrisposti a fronte di forniture di beni e di servizi.

Analogo beneficio è concesso, per il periodo relativo alla durata della propaganda per lo svolgimento dei *referendum* popolari di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e per i dieci giorni successivi, ai promotori dei *referendum* e ai partiti e alle formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione nell'elezione della Camera dei deputati, nonchè ai loro fornitori.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno comunque essere regolate fiscalmente entro venti giorni dal termine del periodo dell'esenzione, secondo modalità precisate con decreto del Ministro delle finanze emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

2.0.10 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamento n. 2.0.5.

Art. . . .

« La legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogata ».

2.0.11 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente titolo (comprendente gli articoli sino a 2-duodecies): **

Titolo I

« CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 138 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÈ IN QUELLE SOSTENUTE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI REFERENDUM POPOLARI E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AI TITOLI I, II E IV DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352. »

Tit. I.1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamenti da 0.0.1 a 2.0.12.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. L'emendamento 2.0.1 è quello che regola la contribuzione assegnata per la raccolta delle firme per i *referendum* e i progetti di legge di iniziativa popolare; quello successivo riguarda il contributo allo svolgimento dei *referendum*. Infatti quello che diceva adesso con tono un po' sarcastico il compagno Maffioletti è vero: è vero che il nostro progetto prende in considerazione, una volta accettato e affermato il principio che lo Stato deve concorrere al rimborso delle spese, tutti i momenti che la Costituzione riconosce — senza possibilità di dubbio — come rilevanti ai fini della attuazione e dello sviluppo della vita democratica del paese.

Si tratta dei momenti in cui il popolo viene chiamato direttamente ad esprimersi: sono i momenti elettorali (non sono mie le parole, ma del relatore Bonifacio) e, con altrettanta rilevanza, sono anche i momenti in cui il popolo viene chiamato, dopo averne verificato presupposti e condizioni, ad esprimersi sui *referendum* o in cui assume in proprio l'iniziativa che la Costituzione gli riconosce di proporre una legge; cioè sono momenti che danno vita, consistenza, attuazione alla Costituzione e sono presupposti riconosciuti per lo sviluppo democratico del paese.

Quindi noi non riusciamo a capire la sufficienza del collega e compagno Maffioletti e, ancor meno, la sua meraviglia nel constatare che il progetto radicale prenda in considerazione anche il finanziamento, la contribuzione dello Stato a questi momenti, sia a quelli della raccolta delle firme, sia a quelli in cui il popolo è chiamato ad esprimersi sui *referendum* abrogativi o a quelli nei quali il cittadino assume l'iniziativa costituzionale di proporre una legge. Sono momenti fondamentali, essenziali per la vita democratica del paese.

Allora perché tanta sufficienza e tanta meraviglia?

Quando il collega Maffioletti fa certi discorsi, che da sempre ho sentito fare in casa comunista, è inevitabile che sorga il sospetto di una «riserva»: il partito è il «proprio» partito che è il solo necessario, indispensabile ad assicurare la democrazia nel paese; gli altri sono inutili e dannosi, quanto meno superflui. La nostra convinzione è esattamente opposta. Del resto non è la prima volta che capita di arrivare a una conclusione del genere.

Quando il collega Maffioletti si presenta come difensore dell'autonomia interna del partito è inevitabile che cada poi in contraddizione, se è vero che quando noi assumiamo certe posizioni siamo considerati e bollati come coloro che mettono la mina sotto i partiti e — quando la situazione si fa più calda — i destabilizzatori della democrazia del nostro paese, i radicalfascisti, i radicalterroristi.

Ma la verità è un'altra. Non basta dire che la nostra proposta è fittizia, quasi pretestuosa, come afferma con tanta sicurezza e sufficienza il collega Maffioletti; è inutile dire che il controllo della Corte dei conti è un controllo apparente, puramente formale, perché nella nostra proposta si precisa — e questo possiamo farlo ancor meglio perché non è detto che quello che noi proponiamo non si possa modificare — quali sono i titoli legittimi delle spese elettorali, e si circoscrive indubbiamente l'ambito della discrezionalità del partito nel farsi rimborsare le spese. E se il collega Maffioletti avesse avuto la cortesia di entrare nel merito della nostra proposta avrebbe dovuto riconoscere che le voci di spesa contemplate e ammesse sono tutte relative a ciò che lecitamente un partito può aver bisogno di spendere durante una campagna elettorale.

Certamente vogliamo porre un vincolo e ripetiamo che i soldi che lo Stato dà per le spese della campagna elettorale non possono essere dirottati, ad esempio, per costituire un patrimonio. Questi contributi non possono servire per acquistare, sempre per esempio, i mezzi per produrre il materiale, ma solo per acquistare i materiali necessari per le elezioni. Cioè le spese devono essere

destinate in modo preciso e corretto al fine dichiarato dalla legge.

Vorrei sapere come si fa ad affermare che in queste condizioni il controllo della Corte dei conti è inutile ed inefficace.

Ho ascoltato altri tipi di obiezione di segno opposto. C'è stato un riferimento anche da parte del collega Maffioletti al pericolo che ricorrendo alla Corte dei conti si sottopongono i partiti ad un eccesso di controllo. Ma attenzione: qui torna la contraddizione di prima, il ritornello dell'autonomia del partito, adoperata come certe sostanze plastiche che acquistano di volta in volta la configurazione che fa più comodo. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Quando il collega Maffioletti fa certe considerazioni entra in contraddizione perché il controllo della Corte dei conti da noi proposto non è un controllo che mette a rischio l'autonomia dei partiti, poiché non è un controllo di merito che, allora sì, non si potrebbe affidare alla Corte dei conti: in questo caso certo potrebbe venir meno l'autonomia dei partiti. Se la Corte dei conti fa un controllo di legittimità, e lo fa attraverso la documentazione, dà una garanzia reale, effettiva al cittadino che i suoi soldi, quelli che lo Stato concede ai partiti come rimborso delle spese elettorali, siano effettivamente impiegati dai partiti per quel fine e non per un altro. Il cittadino vuole sapere questo, non altro. A questo fine e con questi limiti il controllo da noi previsto è efficace e pertinente: si deve dire al cittadino quello che lui vuole e ha diritto di sapere. La legge deve essere chiara, deve quindi dire qual è il fine legittimo per il quale lo Stato assegna dei fondi a chicchessia, partiti compresi. Una volta che l'impiego legittimo dei fondi sia stato definito e precisato nella legge, non riesco a comprendere quali preoccupazioni ci siano se il controllo sarà eseguito con altrettanta chiarezza e precisione. Infatti, in questo caso, la Corte dei conti non dovrà attestare alla collettività altro che il danaro destinato a quel fine per quel fine è stato impiegato, senza entrare nel merito se è stato impiegato bene o male.

Mi sembra che questo non sia irrilevante per instaurare un rapporto più corretto e

chiaro. Quando si tratta dei singoli parlamentari la chiarezza e l'evidenza diventano dati determinanti, un risultato da voi proclamato come eccezionale, ma quando si tratta del vostro partito, di colpo quelle finestre di cui si vogliono pulire i vetri vengono oscurate, si tirano giù le tendine e nessuno deve più vedere niente.

Questo è il senso della nostra proposta.

Amico e collega Bonifacio, è inutile continuare a ribadire che anche i radicali sono, finalmente, a favore del contributo dello Stato ai partiti. Non è lecito, da parte di una persona di tanto livello intellettuale, non prendere e dare atto della profonda distinzione che noi facciamo tra la liceità dell'assegnare fondi per momenti di rilevanza costituzionale sui quali tutti, dico tutti, siamo d'accordo e ciò che suscita la nostra opposizione cioè dare soldi a fondo perduto all'attività ordinaria dei partiti. La Costituzione dà rilevanza indiscussa ed indiscutibile ad alcuni momenti che sono: i momenti elettorali, i *referendum*, i momenti dell'iniziativa legislativa, che la Costituzione affida non solo ai partiti in Parlamento, ma anche ai cittadini. Vorrei sapere allora perché non dovremmo prendere in considerazione anche le elezioni provinciali almeno fin tanto che esisteranno le province; personalmente avrei già abolito le province (e questo sarebbe anche un modo per risparmiare soldi), ma finché esistono e finché la maggioranza del paese ritiene che queste elezioni si debbono fare, vorrei proprio sapere perché si debba contribuire alle spese per la campagna elettorale delle elezioni regionali e non anche di quelle provinciali o comunali, dal momento che ci sono comuni la cui rilevanza non è certo inferiore a quella di alcune regioni.

Si tratta di un rimborso documentato e controllato, con modalità chiare e tale chiarezza è inoppugnabile. Senatore Bonifacio, io sono ingegnere ed adopero quel tanto di intelligenza e quel tanto di logica che ho; mi importa relativamente della mia ignoranza, non ho timore di affermare alcune le, e, in base alla sola logica e intelligenza, non ho timore di affermare alcune conclusioni che derivano da una lettura

puntuale dell'articolo 49 del titolo IV (ho detto prima in sede di discussione generale che il mio è un approccio alla Costituzione italiana graduale e progressivo, sorretto da un enorme rispetto e considerazione e non esito a confessare che ignoravo la collocazione dell'articolo 49 sotto il titolo IV, mentre molti di voi invece lo sanno e da tempo), titolo che riguarda i rapporti politici. Che cosa il costituente voleva mettere in evidenza tra questi rapporti? Che nel momento esterno, quando cioè il partito entra in rapporto con le istituzioni e i cittadini, deve attenersi al metodo democratico. E' questa la sola e unica ragione di questo articolo ed è anche la sola che fa riferimento ai partiti. Ora secondo questa argomentazione chiaramente espressa dalle dizioni « rapporti politici » e « con metodo democratico » — tanto è vero che nell'articolo 49 si conferma esplicitamente che queste sono associazioni di diritto privato — il diritto è riconosciuto a tutti i cittadini, ma nel caso dei partiti sussiste anche un dovere perchè l'associazione ha il proprio fine che è politico: fine, non funzione. Voi siete troppo intelligenti per non sapere che funzione e funzionalità sono relativi a una parte di un organismo. Se voi ritenete si debba attribuire rilevanza alla funzione del partito e non al fine, voi — e qui mi riferisco in particolare ai compagni comunisti che mi pare sostengano la tesi opposta — costituite inevitabilmente il partito come parte, organo dello Stato. Infatti la funzione è sempre riferita ad altro, non può essere autonoma, quindi non ci può essere il riconoscimento della autonomia del partito se non in base al riconoscimento di un fine autonomo e non di una funzione, perché questa non è unica ed esiste solo se fa parte di un complesso più ampio, questo, sì, organizzato; resta però sempre una parte, non il tutto, e l'autonomia può essere del « tutto » e non di una parte di esso. Questa è la mia logica, la logica di un ingegnere, se volete.

Io sono arrivato al convincimento, assoluto, che quanto dico sull'articolo 49, non solo si giustifica ma è anche comprovato. Credo anche di poterlo dire con maggiore tranquillità perché ho esaminato gli atti della

Costituente, oltre ai dibattiti svoltisi nel 1974, pur non volendo riaprire qui il discorso sulla costituzionalità o meno del finanziamento pubblico ai partiti. Voglio solo ricordare al senatore Bonifacio e agli altri che non si può non riconoscere la distinzione fondamentale che noi facciamo, e che è oggettiva, tra il rimborso delle spese elettorali e la assegnazione — come lo stesso relatore dice nella sua relazione — senza condizione alcuna, alle attività ordinarie dei partiti dei soldi dello Stato, perchè i soldi che vengono dati in virtù dell'articolo 3 della legge sono assegnati senza nessuna condizione. Il partito infatti ne può fare quello che vuole. Non dico che i partiti li usino per andare alle Baleari, non lo fanno; però se volessero lo potrebbero fare ed ai fini della liceità nessuno potrebbe obiettare, se non — si dice — per la via del controllo interno.

Anche qui, visto che prima ci si riferiva alla validità o meno delle forme di controllo da noi previste, voglio dire qualche cosa, anticipando ciò che potrei dire dopo, sui controlli interni. Voi che cosa prevedete? Cosa impone la vostra legge? Tre cose: primo, un collegio di revisori dei conti che dovrebbe fare la revisione (a questo proposito mi scuso con quei colleghi che hanno conoscenze tanto maggiori delle mie per il linguaggio approssimato) secondo modalità e termini che sono quelli della società per azioni, più che quelli delle associazioni di fatto. Nel caso della società per azioni e anche delle altre società nelle varie forme di legge i revisori dei conti esercitano il loro compito in base a norme di legge, che costituiscono vincoli sia per chi deve amministrare i fondi che per chi li deve controllare. Nel caso del partito, ci prendiamo e prendiamo in giro ancora una volta, perché queste norme non sono applicabili in quanto a questo fine i partiti rimangono associazioni di fatto. Pertanto i revisori dei conti agiranno solo in base alla loro buona volontà, alla loro onestà e alla loro serietà. Ma è mai possibile che alla onestà e alla serietà, alle buone intenzioni, ad esempio, dei parlamentari non si debba dare e non si dia credito (vedi la anagrafe patrimoniale), mentre ai partiti tutto è dovuto? Gli uomini dei partiti sono for-

se esseri perfetti, in senso assoluto, sia quelli che amministrano, sia quelli che controllano? Tra l'altro se li scelgono loro, i partiti, i propri controllori. Chi le stabilisce le regole del gioco, le norme da rispettare? La legge? No, le stabiliscono tra di loro.

C'è sopra il cappellino: la bella trovata dell'altro controllo, quello che la proposta della Commissione affida alle Camere e che, in un primo momento, avevo pensato consistesse nella certificazione del bilancio dei partiti che — come mi insegnate — è un controllo che viene effettuato, come oggi si usa, in un momento successivo: dopo che il bilancio è stato revisionato, quindi chiuso e corredato della relazione dei revisori dei conti.

Pensavo che la certificazione, che viene affidata ad altri, a entità esterne (ci sono vere e proprie società di certificazione che operano sul mercato e ci sono leggi che regolano queste attività), fosse il compito affidato a quell'organismo che fa capo alle Presidenze, agli uffici delle Camere. Si tratta, invece, di ben altra cosa: questi signori devono solo riscontrare che la forma del bilancio sia rispondente al prospetto allegato alla legge, che è stato cambiato. Questa è l'unica cosa che devono fare e per fare questo, ma solo questo, possono anche chiedere chiarimenti. Non so a che scopo, perché si tratta di semplice formalità, senza alcuna possibilità di controllo.

Se poi andiamo a vedere il prospetto, che è stato indubbiamente migliorato, lo è stato unicamente come indicazione della classificazione delle voci del bilancio. Ma chi vi assicura che gli ammontari siano proprio quelli? Nessuno. Il nostro Partito, fin dal momento in cui fu costituito, ha i propri revisori dei conti e adeguate garanzie che vengono date ai soci, agli iscritti sulla base dello statuto, quindi con proprie norme interne che sono proprie dell'ordinamento di un'associazione di fatto e che ci sono come potrebbero non esserci. Ora, però, si tratta di denaro pubblico. La legge non può quindi esimersi dal definire le norme con cui devono essere esercitati sia la revisione dei conti che il controllo dei bilanci. Ma non è dunque vero — come io sostengo — che

in questo caso (e non in quello, da noi proposto, in merito al rimborso delle spese elettorali), se cioè questa legge verrà approvata così come è stata proposta, sanciremo delle forme di controllo illusorie, fittizie, vero e proprio fumo negli occhi del cittadino? E' l'ennesimo tentativo di far credere che le cose stanno diversamente da come sono. Personalmente, per quanto mi riguarda, sono convinto che per i partiti le cose debbano restare così come sono in via di diritto: si tratta di associazioni private e quindi per quanto riguarda il loro ordinamento, la loro attività, il loro funzionamento devono essere pienamente autonome e debbono regolarsi come ritengono più opportuno. Ritengo però che questo diritto, questa autonomia, questa libertà, se la si ha e la si vuole mantenere, la si deve, come è giusto, pagare: e la condizione è una e una sola: non aver — e ritenere di non averne — bisogno del denaro pubblico come contributo ordinario, necessario, indispensabile alla sopravvivenza del partito.

Diverso è se il legislatore ritiene lecito dare quattrini pubblici per finanziare un organo di informazione, di stampa del partito: la destinazione in questo caso è chiara, definita, precisa; in questo caso ad esempio, con lo stesso schema di controllo da noi proposto per le spese elettorali, si può garantire il contribuente, il cittadino che il denaro che lo Stato assegna venga realmente impiegato per fare il giornale e non in altre attività. C'è quindi perfetta coerenza nella nostra posizione. È una posizione diversa e non si può approfittare di questa diversità per affermare che noi siamo favorevoli al principio indiscriminato del finanziamento pubblico delle attività ordinarie dei partiti, quando è chiaro, come è chiaro, che quando noi e voi parliamo di finanziamento pubblico — come il relatore Bonifacio pone bene in evidenza nella sua relazione — di questo si tratta, e solo di questo, del denaro destinato annualmente in via ordinaria all'attività indiscriminata dei partiti e non di rimborsi di spese precisate nella legge e correttamente controllate.

E' su questo che non ci troviamo d'accordo. E non è neanche lecito, a questo punto,

sostenere che noi, sul piano quantitativo, abbiamo presentato delle proposte che non sono meno onerose o quanto meno sono equivalenti all'onere delle proposte che qui ora stiamo discutendo; io ho fatto i conti e se sbaglio ditemelo; da questi conti, finora non smentiti da alcuno, mentre il finanziamento che voi state proponendo costa alla collettività per il solo anno in corso 80 o 90 miliardi, le nostre proposte tutte sommate — escludendo, come già ho precisato in sede di discussione generale, i 9 miliardi previsti dal fondo per le attività dei deputati e dei senatori — portano nel complesso a 60 miliardi che vanno però suddivisi in un periodo di cinque anni con un importo massimo, annuale, di meno di 15 miliardi. Mi pare ci sia una bella e grossa differenza!

Quindi, collega Maffioletti, io sono disposto a fare, come sto tentando di fare, un confronto serio, forte delle mie convinzioni, ma se devo essere serio dobbiamo essere seri tutti. Non è dunque lecito contrabbandare le proposte dei radicali come un modo diverso, quasi la differenza fosse puramente tecnica, per raggiungere lo stesso obiettivo; è diverso proprio perché gli obiettivi non sono gli stessi e perché le entità in gioco non sono le stesse (questa è la sacrosanta verità); quindi per noi — rapidamente —: raccolta delle firme, contributo allo svolgimento dei referendum. A questo proposito, abbiamo ripresentato anche la proposta che aveva fatto il collega Bonifacio in Commissione e che costituisce il solo tentativo fatto per venire incontro, sia pure in minima parte, alle nostre richieste.

Un'ultima cosa mi consentano i colleghi: noi radicali affermiamo che il ricorrere ai Gruppi parlamentari per dare i soldi ai partiti è un espediente, un trucco: conferma chiara ed esplicita che si tratta di un trucco, che la manovra è illecita, emerge proprio dai documenti che sono stati qui presentati e, più esattamente, dalla vostra proposta indubbiamente più pregevole, dal prospetto della situazione patrimoniale e dal rendiconto finanziario allegato alla legge. Se andiamo a vedere nelle voci di entrata, i soldi dello Stato che vanno ai partiti dove compaiono?

Nel prospetto non ci sono: se vi siete lette bene le voci elencate avrete visto che i contributi dati dallo Stato ai partiti appaiono per quanto riguarda il « rimborso spese elettorali ». E, guarda un po', a questo proposito si adotta, testuale, la nostra espressione, qui nel merito estremamente contestata.

BONIFACIO. *relatore*. E' un rimborso forfettario.

STANZANI GHEDINI. E subito dopo che cosa c'è scritto? « Per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati » e immediatamente sotto « Per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica ». Dopo di che avrete inutilmente cercato di trovare sotto quale altra voce debba essere iscritta l'entrata che per vostra dichiarazione esplicita è destinata dallo Stato all'attività ordinaria del partito: non c'è. Perché? Ma perché è impossibile, non è lecito e chi ha proposto la legge lo sa e l'espediente è quello da noi denunciato: i soldi vengono dati ai Gruppi parlamentari, perché solo ai Gruppi parlamentari possono essere dati lecitamente i soldi dello Stato alle vostre condizioni. E questo è tanto vero che nel vostro documento questi soldi come compaiono? Compaiono solo, ed esclusivamente, come contributi dati per le attività dei Gruppi, sia quelli della Camera che quelli del Senato.

Mi scuso del calore che metto nel parlare e ne approfitto per chiarire al collega Marchio che se spesso io leggo lo faccio proprio perché conosco il mio carattere, la mia natura e imponendomi di leggere pongo dei vincoli a questo mio carattere e li pongo proprio come segno di rispetto per tutti voi.

I nostri successivi emendamenti sono coerenti anche per quanto propongono sui referendum e sulle modalità dei versamenti dei contributi per le elezioni alle Camere. Dei controlli ho già parlato e non mi ripeto.

Un'altra osservazione che volevo fare è questa: nel progetto della Commissione si fa riferimento alla popolazione del territorio

regionale per determinare la ripartizione del contributo. A me sembra sia più corretto fare riferimento agli iscritti nelle liste elettorali, perché le liste elettorali vengono aggiornate con maggiore frequenza che non i dati relativi alla popolazione.

Tanto per dare un'idea del tentativo da noi fatto per essere puntuali e precisi, ricordo che vi è un'articolo della nostra proposta di legge che prevede una esenzione temporanea per i versamenti dell'IVA e dell'IRPEF; non è che i partiti vengano esonerati dall'obbligo di rispettare quanto previsto dalle leggi finanziarie e tributarie; è solo previsto un periodo, breve, di sospensione degli obblighi di legge per consentire ai partiti di potersi muovere più speditamente durante il periodo della campagna elettorale che sappiamo tutti quanto sia stressante e premente; si tratta di un periodo di soli 30 giorni — al termine della campagna — entro il quale i partiti devono compiere tutte le operazioni previste dalla legge.

Concludo con il richiamare l'articolo aggiuntivo da noi proposto 2.0.11. Con gli emendamenti precedenti noi abbiamo riproposto la nostra soluzione e, se fosse accolta, la legge del 1974 diverrebbe del tutto superata. L'emendamento 2.0.11 ne propone quindi l'abolizione

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BONIFACIO, relatore. Sarò molto più breve di quanto sia stato il senatore Stanzani nell'illustrazione di questi emendamenti. Potrei puramente e semplicemente rinviare alle cose che ho detto in sede di replica a chiusura della discussione generale e che ho avuto occasione di ripetere anche queste sera. Ribadisco che l'unica differenza tra la impostazione del disegno di legge radicale, tutti gli altri disegni e il nostro testo è che i radicali negano soltanto il finanziamento ordinario e annuale ai partiti politici. Qui è il vero punto di contrasto. Il fatto che i radicali vogliano dare un finanziamento per le elezioni dei vari livelli, per le attività di *referendum* e così via dimostra che gli stessi

radicali pensano che nella Costituzione questa spesa pubblica trovi il suo fondamento. Quindi ho ragione di dire che vi è stata una progressiva acquisizione del consenso di tutte le forze politiche al fondamento costituzionale sul finanziamento.

Ha fatto bene il senatore Stanzani a riferire il testo dell'articolo 49 della Costituzione, anche se ha omesso di leggere la parte più significativa. È significativa la parte in cui parla di metodo democratico, ma la parte più importante e più rilevante, che distingue il partito politico da qualsiasi altra associazione, è quella in cui si dice: « per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ».

Voi ritenete che la politica nazionale si determini soltanto attraverso le elezioni? Benissimo, siete liberi di pensarla in questo modo. Noi riteniamo invece che il concorso alla politica nazionale sia una funzione permanente del partito come canale di collegamento tra la società e le sue istituzioni. E questo, senatore Stanzani, non discende soltanto da una attenta lettura della Costituzione, ma anche da una riflessione su quel grande avvenimento storico costituito dalla comparsa dei partiti di massa.

Ribadisco il mio libero convincimento che il modello di partito che si vorrebbe promuovere attraverso il disegno di legge radicale appartiene a una società che non è più la nostra.

Vorrei ora, onorevole Presidente, passare ad altre considerazioni (ritenendo conclusa questa questione di carattere generale) riguardanti il controllo sui partiti politici. Si tratta di un punto di grande rilievo, sul quale dobbiamo parlare con chiarezza, onorevoli senatori, per quest'Aula e per fuori di quest'Aula, cominciando col verificare se nell'ordinamento oggi vigente esiste una qualche possibilità di controllo esterno sull'attività dei partiti. A questi interrogativi io do, proprio in sicura coscienza, una risposta nettamente negativa.

È vero, signor Presidente, onorevoli colleghi, che c'è il secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione che afferma che la Corte dei conti partecipa al controllo sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Benissimo, ma è vero che l'articolo 100 stabilisce che partecipa nei casi e nelle forme stabilite dalla legge; la legge è intervenuta, si tratta della legge 21 marzo 1958, n. 259, che precisa, attuando l'articolo 100 della Costituzione, quali sono gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti. Questo è il diritto vigente, questo è il diritto che tutti devono rispettare. Si dice: possiamo introdurre questo controllo con la legge ora in esame. Ma qui entra in gioco quella sostanziale autonomia dei partiti che è un bene costituzionalmente rilevante che dobbiamo preservare. Non è vero che non abbiamo aggravato la disciplina dei controlli: l'obbligo che viene fatto ai partiti di avere i propri revisori interni che certifichino la veridicità del bilancio è un obbligo che per la prima volta compare nella proposta che questa sera stiamo approvando e che non era presente nella legge del 1974. Ritengo che questo sia il massimo limite che possa essere raggiunto da una legge che si spinga a dare una certa qual regolamentazione interna dei partiti. Infatti, se si andasse oltre, se si stabilisse come devono essere eletti questi revisori, in qual modo specifico e così via, incideremmo pesantemente sull'autonomia dei partiti, la quale, caro senatore Stanzani, non può tollerare neppure un controllo esterno dalla parte della Corte dei conti. Ciò motiva il nostro esplicito rifiuto di sconvolgenti innovazioni. In astratto si può prevedere il controllo della Corte dei conti quando lo Stato contribuisca alla vita di un ente che abbia dei fini specifici: in questi casi si tratta appunto di verificare se le somme messe a disposizione dallo Stato vengano utilizzate in funzione dei fini assegnati a quell'ente pubblico. Ma i fini del partito politico, proprio perché si tratta di un partito politico, sono di carattere generale. È il partito politico che sceglie attraverso quali spese può soddisfare la finalità di concorrere alla determinazione della politica nazionale. Non c'è possibilità di controllo che sia, come diceva Stanzani, di mera legittimità della spesa: ci vorrebbero dei criteri in base ai quali verificare se una spesa sia o meno legittima. Ma quali sono

questi criteri? Temo che un controllo della Corte dei conti senza criteri (che sarebbe impossibile precisare) si trasformerebbe in un controllo di merito. A titolo di esempio: il partito potrebbe nella sua autonomia decidere di impiegare mezzi finanziari per la pubblicazione di un'opera di cultura, attraverso la quale possa acquisire consensi alla sua ideologia.

E chi potrebbe controllare ed in base a quali criteri se davvero quella spesa sia finalizzata alla funzione del partito?

Torniamo alla questione di fondo. Tutto ciò appartiene alla autonomia dei partiti ed ogni controllo esterno, inevitabilmente portato a valutazioni di merito, travolgerebbe la logica dell'articolo 49 della Costituzione.

Un'ultima parola. È vero — l'ha ricordato Stanzani — che io avevo proposto in Commissione un piccolo concorso dello Stato per l'attività referendaria. Probabilmente di questo si potrà parlare quando faremo una legge che riveda in limiti ragionevoli l'attuale disciplina del *referendum*. Esprimo, signor Presidente, per queste motivazioni parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A D I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, dal 2.0.1 al 2.0.11, e quindi è contrario anche all'emendamento sul titolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.12, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani

Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.6, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.7, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.8, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.9, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.10, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.11, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento Tit. I.1 è conseguentemente precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 3.

(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici nelle ultime elezioni nelle regioni a statuto speciale)

Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nell'ambito della misura globale di 5 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti ».

3.1

LA COMMISSIONE

B O N I F A C I O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

BONIFACIO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si illustra da sè, perchè l'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione stabiliva quali partiti abbiano diritto a tale contributo. Era indicata la cifra massima, però mancava il criterio di divisione proporzionale che noi abbiamo individuato nel numero dei votanti. Pertanto è previsto che lo Stato metta a disposizione una cifra globale di 5 miliardi da dividersi proporzionalmente in base al numero dei votanti.

Infine, signor Presidente, vorrei fare presente che, per coordinamento formale con lo emendamento, al primo comma dell'articolo 3, le parole « nell'ambito della » vanno sostituite con la parola « nella ».

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

RADI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si tratta di una modifica tecnica formale. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato e con la modifica formale suggerita dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 4.

(Ripartizione e modalità dei contributi)

I contributi previsti nei precedenti articoli sono versati ai partiti, su domanda dei ri-

spettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

b) la somma residua è ripartita con decreto del Presidente della Camera, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda il contributo previsto dal precedente articolo 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con ripartizione fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 4 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 4.0.1 al quale è stato proposto un subemendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

All'emendamento 4.0.1 sostituire le parole: « il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche » con le altre: « a statuto speciale ».

4.0.1/1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

(Modifica all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195)

« L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

“ Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Se-

nato della Repubblica ed abbiano ottenuto, nelle regioni il cui statuto speciale preveda una particolare tutela delle minoranze linguistiche, almeno un quoziente in una delle due Camere ».

4.0.1

LA COMMISSIONE

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANZANI GHEDINI. Il nostro subemendamento vuole eliminare la limitazione alle regioni a statuto speciale il cui statuto prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. La nuova stesura proposta dalla Commissione, oltre a consentire — come consente la legge in vigore — alla *Südtiroler Volkspartei* di usufruire del finanziamento, lo consente anche alla *Union Valdôtaine*, tanto per attenersi al piano concreto. Mi sembra però che se questo è lo scopo — di estendere cioè il provvedimento — bisognerebbe prevedere la possibilità di applicare tale norma anche ad altri ambiti regionali, ove esistono situazioni particolari, come i problemi linguistici, senza però che gli statuti speciali li considerino espressamente. Credo, ad esempio, che, in materia di problemi linguistici, anche la Sardegna abbia diritto di considerare il proprio non come un dialetto, ma come una « lingua », così come lo è la lingua tedesca usata dai cittadini italiani del Sud Tirolo.

Ma anche a prescindere da questi problemi, potrebbero verificarsi delle condizioni tali da far nascere egualmente l'esigenza per i cittadini delle altre regioni a statuto speciale di far valere una significatività politica propria anche a livello nazionale. Pertanto non vediamo perchè, una volta che si riconosca il diritto al contributo anche all'Unione Valdostana, lo stesso diritto non debba essere esteso anche alle altre regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 4.0.1 e ad esprimere il parere sul subemendamento 4.0.1/1.

BONIFACIO, *relatore*. La legge del 1974 nel suo articolo 1 stabiliva che hanno diritto al contributo per le elezioni nazionali i partiti politici che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale preveda una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

È intervenuta la legge del 1978 che ha corretto l'articolo 3 della legge del 1974 che faceva riferimento a quello stesso presupposto previsto dall'articolo 1. Noi oggi colmiamo una lacuna di tale ultima legge, correggendo anche per il finanziamento elettorale i presupposti necessari per godere del contributo dello Stato, negli stessi termini linguistici usati dalla legge del 1978.

Ecco perchè sono contrario al subemendamento del collega Spadaccia.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

RADI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole all'emendamento 4.0.1 e contrario all'emendamento 4.0.1/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1/1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 2
della legge 2 maggio 1974, n. 195)

La lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituita dalla seguente:

« a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto ai termini dei commi terzo e quarto del precedente articolo ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della predetta legge sono sostituiti dal seguente:

« I contributi sono erogati, con decreto del Presidente della Camera, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo l'articolo 5 sono stati presentati un articolo aggiuntivo con l'emendamento 5.0.1 e un emendamento conseguente Tit. II. 1. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

« In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti e ai promotori dei referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda a partire

dal primo giorno stabilito per legge, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti nei commi seguenti.

Qualora le elezioni di cui al comma precedente impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi del comma successivo per ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, del periodo di propaganda stabilito per legge, almeno:

nella prima metà del periodo di propaganda, a giorni alterni, 40 minuti sulla prima rete televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,30; nella seconda metà del periodo di propaganda 60 minuti sulla prima rete televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,45; tali tempi devono essere utilizzati per conferenze stampa, trasmissioni autogestite e confronti diretti tra i soggetti che ne hanno diritto; i confronti diretti devono occupare un tempo non inferiore al 40 per cento del tempo complessivo;

30 minuti sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte per trasmissioni autogestite di 15 minuti ciascuna.

Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma precedente:

in tutti i casi da esso previsti, i partiti e le formazioni politiche che nelle precedenti elezioni della Camera dei deputati, presentando liste con il proprio contrassegno, abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi;

in occasione dello svolgimento dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i promotori degli stessi;

in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parla-

mento europeo, anche i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che non siano compresi nel primo alinea del presente comma, ma abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

in tutti i casi di elezioni, anche i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nel primo e nel terzo alinea del presente comma, ma abbiano presentato liste con lo stesso contrassegno o candidati facenti parte del medesimo Gruppo, anche se con contrassegni diversi, per quanto riguarda le elezioni del Senato e dei consigli provinciali, in un numero di collegi i cui elettori siano nel complesso almeno la metà degli elettori impegnati nell'elezione alla quale i partiti e le formazioni politiche stesse prendono parte.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede ad aumentare adeguatamente i tempi di cui al secondo comma. Per la propaganda relativa a ciascun *referendum* è riservato un tempo pari alla somma dei tempi così aumentati divisa per il numero dei *referendum* che si svolgono contemporaneamente; i promotori di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione concorrono all'utilizzo dei tempi relativi alla propaganda del solo *referendum* da essi richiesto.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui al secondo e quarto comma del presente articolo secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede, sulla base dei criteri fissati nel precedente comma, a stabilire i tempi e le modalità anche per l'utilizzo di spazi adeguati sulla terza rete televisiva e sulle reti radiofoniche e a programmare sulla prima e sulla seconda rete televisiva

spazi aggiuntivi che si rendano di volta in volta necessari e opportuni.

Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al precedente comma tutti i soggetti che hanno ottenuto almeno un eletto nelle precedenti e corrispondenti elezioni, i promotori dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonchè i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

Qualora le elezioni di cui al primo comma della presente legge impegnino un numero di elettori inferiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e dalle leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, prevalentemente nelle emissioni regionali della terza rete televisiva e delle reti radiofoniche, gli spazi per la propaganda ai soggetti che ne hanno diritto, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dai commi successivi.

Hanno diritto agli spazi di cui al comma precedente i soggetti che hanno ottenuto almeno un eletto nelle precedenti e corrispondenti elezioni, i promotori dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e dalle leggi regionali nonchè i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce i tempi, gli orari e le modalità per l'utilizzo degli spazi di cui all'ottavo comma del presente articolo, nonchè per gli spazi aggiuntivi sulla prima e sulla seconda rete televisiva qualora si rendano necessari e opportuni, secondo i criteri di cui al quinto comma del presente articolo ».

*Inserire il seguente titolo (comprendente l'articolo 5-bis):**

Titolo II

« DIRITTO ALL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO PER LA PROPAGANDA RELATIVA ALLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DI CUI AGLI ARTICOLI 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE. »

Tit. II. 1 SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

* V. emendamento n. 5.0.1.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Si tratta di uno degli articoli iniziali del nostro provvedimento di legge, trasformato nell'emendamento aggiuntivo 5.0.1 al progetto di legge presentato dalla Commissione. Pensavamo che nel momento in cui si procedeva a regolamentare forme di finanziamento ordinarie o elettorali ai partiti, a maggior ragione dovesse essere regolamentata la possibilità dell'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, all'informazione radiotelevisiva dei partiti medesimi e, per quanto riguarda le campagne referendarie, dei comitati e dei partiti promotori dei *referendum*.

L'obiezione che ci è venuta in particolare dal relatore Bonifacio e anche dal resto della Commissione affari costituzionali è che questa è materia che non riguarda il finanziamento pubblico dei partiti, che deve essere affrontata e risolta dalla Commissione di vigilanza sulla RAI-TV.

Esiste una legge di riforma della RAI-TV che da una parte prevede norme di principio che dovrebbero garantire la correttezza, l'imparzialità ed il pluralismo nell'informazione e dall'altra stabilisce alcune forme di diritto di accesso in generale per l'associazione che si muove liberamente all'interno del nostro ordinamento costituzionale e per quella particolare forma di associazionismo che ha rilievo costituzionale e

che è rappresentata dai partiti politici che concorrono alla determinazione della volontà popolare con metodo democratico.

L'approdo a queste norme di principio della legge di riforma della RAI-TV è stato il portato di lunghe lotte. Voglio ricordare qui che fino al 1960 la radio e la televisione erano precluse alle campagne elettorali dei partiti politici, e che fino al 1976, cioè alle elezioni politiche in cui il Partito radicale presentò proprie liste elettorali — e le presentammo proprio perchè era stato risolto questo problema, questo scandalo — l'accesso a questi mezzi di comunicazione era precluso alle liste di partiti politici che non fossero già rappresentati in Parlamento.

Quindi indiscutibilmente rispetto alla prassi che si era seguita e che era scandalosa perchè affidava praticamente alla maggioranza l'uso esclusivo dei mezzi di comunicazione di massa e di informazione, tagliando fuori le minoranze e le opposizioni, almeno in via di principio, modificazioni importanti sono avvenute con la legge di riforma. Ma non possiamo ignorare che quei principi sono quotidianamente vanificati, quotidianamente calpestati. Noi usciamo da un periodo in cui abbiamo assistito ad una nuova ed esclusiva, inedita forma di concorrenza tra rete 1 e rete 2, tra TG 1 e TG 2, unicamente concorrenti in questo: gareggiano nel calpestare e violare meglio questi principi.

In moltissime occasioni vi abbiamo detto che noi crediamo che le maggioranze debbano essere messe in condizione di governare e le minoranze di svolgere esclusivamente la loro funzione di controllo e di opposizione. In una democrazia parlamentare il compito delle maggioranze è quello di governare ed è dovere delle minoranze consentire alle maggioranze di portare al voto i loro provvedimenti, di accettare lealmente di essere battute fino a quando non cambi la politica delle alleanze e dei rapporti di forza in Parlamento. Ma perchè questo possa verificarsi due requisiti sono necessari: il primo è che maggioranza ed opposizione si riconoscano almeno in alcune fondamentali regole del gioco in at-

tuazione della Costituzione; il secondo requisito è la pubblicità del confronto momento per momento fra maggioranza e minoranza perchè possa essere l'elettorato a decidere, a valutare, a scegliere e diventi davvero arbitro, come lo vuole la Costituzione, delle scelte politiche legislative e dei grandi indirizzi politico-legislativi nei momenti elettorali. La correttezza dell'informazione, la pubblicità del dibattito è quindi elemento costitutivo del gioco democratico.

Usciamo invece da un periodo in cui la radio e la televisione, per 15 giorni, nel TG 1 e nel TG 2, hanno fatto passare la notizia che il Governo si stava battendo in Parlamento ed alla Camera per l'aumento delle pensioni. Questa era la nozione che è passata attraverso la televisione di regime ed i pensionati non sono stati informati dell'aumento che era di 1.500 lire, l'equivalente di un chilo di frutta. Addirittura l'altro giorno il senatore Malagodi metteva in dubbio — perchè conosce come me l'aumento dei prezzi dei mercati — che con 1.500 lire si possa acquistare un chilo di frutta. Rispetto però alla grande opinione pubblica, ai 24 milioni di ascoltatori del TG 1 di ogni sera, rispetto ai milioni comunque del TG 2 — 5, 6, 7 a seconda delle circostanze — la nozione che passava era che il Governo si stava battendo per la quadrimestralizzazione della scala mobile e per l'aumento delle pensioni. Le opposizioni che facevano? Non parlo soltanto dell'opposizione radicale, ma anche di quella missima, di quella comunista. Le opposizioni (questa era la logica conseguenza che si traeva da quei « servizi ») si stavano battendo contro il Governo, che si batteva per l'aumento delle pensioni; e se si battevano contro il Governo, si battevano contro la quadrimestralizzazione della scala mobile (e non per la trimestralizzazione) e contro l'aumento delle pensioni, persino contro il modesto aumento di 1.500 lire, rappresentato dalle proposte governative.

Questo avviene sistematicamente: per tutto il periodo per cui la legge finanziaria, colleghi senatori, veniva discussa a Montecitorio, voi siete stati qui per ore a discu-

tere della finanza locale, ma il Senato è stato abrogato completamente dal TG 1 e dal TG 2; in quelle due settimane il Senato non è esistito, le sue Commissioni non hanno lavorato. Che l'Aula si riunisse, lo si poteva apprendere soltanto da quelle noiosissime rubriche di « Oggi al Parlamento », ma dal vivo delle notizie televisive il Senato era escluso. Per la televisione in quei giorni voi non stavate svolgendo attività legislativa, o la cosa veniva schiacciata in pochi secondi di notizie. Le istituzioni non fanno più notizia.

È stato Martinazzoli ad evocare il problema della centralità del Parlamento: quanto più ne parlate e quanto più la rivendicate, tanto più costantemente, quotidianamente, accettate la prassi che vi rende periferici. In questa situazione è ovvio che l'informazione politica i telegiornali la vanno a cercare altrove, nelle direzioni dei partiti, sempre di più nella maggioranza, perchè noi siamo usciti dal periodo dell'unità nazionale (chi si illudeva che le regole dell'unità nazionale valessero per sempre?); vanno a cercarle nei vertici della maggioranza, nelle interviste di questo o quel ministro, di questo o quell'esponente politico. Si colpiscono le opposizioni? No, ormai si colpisce il Parlamento, e vi porterò dei dati. Ma non solo il Parlamento, tutte le istituzioni. L'attività ordinaria della Corte dei conti — che qui abbiamo evocato — non viene conosciuta: quando mai una relazione della Corte dei conti sull'ENI o sull'IRI, su questo o quel settore della pubblica amministrazione, ha l'onore di essere documentata in un servizio giornalistico? Quando mai, al di fuori delle sentenze clamorose, l'attività ordinaria della Corte costituzionale, anche quando affronta problemi che riguardano migliaia o centinaia di migliaia di cittadini, ha l'onore di essere oggetto di informazione attraverso un modesto servizio giornalistico della RAI-TV? Quando la Corte costituzionale fa scandalo, la notizia appare. E così per il Consiglio di Stato, così per le regioni. Non si colpiscono più soltanto le opposizioni; di volta in volta si colpisce l'istituzione scomoda o quel-

la attraverso la quale l'opposizione in quel momento parla.

Credo siano cose che dovrebbero far riflettere. Ma allora, scusate, voi ci rimproverate, come partito politico, di essere i portatori (come ci ha rimproverato il relatore) di una vecchia concezione notabile del partito, nella quale il partito sarebbe preso in considerazione soltanto nei momenti elettorali, e per questo negheremmo i finanziamenti di Stato alla sua attività ordinaria; noi andremmo così contro la grande conquista dei partiti di massa, contro la storia, dunque! Ma davvero, senatore Bonifacio, colleghi senatori, credete a ciò che dite? Davvero ci credete così stupidi? È solo disinformazione o è rozzezza culturale? Quando mai abbiamo sostenuto queste cose, quando mai abbiamo negato l'importanza del partito di massa che nasceva contro le degenerazioni clientelari di un sistema dei partiti affidato ai notabili? Ma, come il partito di massa sorge in Germania e poi si diffonde, con qualche decennio di ritardo, negli altri paesi europei, come reazione alle degenerazioni clientelari del sistema dei notabili, così oggi voi potete davvero ignorare le degenerazioni del vostro sistema? I nascenti partiti di massa — il Partito popolare, il Partito socialista — nel giro di qualche lustro decretarono la fine di quel sistema dei notabili che non si accorse delle sue degenerazioni, non vi pose rimedio, e fu scalzato dai partiti di massa. Pure voi oggi vi trovate in una situazione in cui preferite chiudere gli occhi di fronte al fatto che come c'erano degenerazioni in quel sistema dei notabili, che pure aveva rappresentato la nascente democrazia liberale e poi si era cristallizzato in difesa di alcuni privilegi di classe, di ceti, di casta, così oggi il vostro sistema dei partiti di massa è messo in crisi da fenomeni degenerativi ancora più gravi; ma è messo in crisi innanzitutto dal sistema delle comunicazioni di massa. Infatti altra cosa era il funzionamento di un sistema democratico parlamentare in una situazione in cui l'informazione arrivava attraverso la mediazione dei giornali quotidiani che giungevano

ad una ristretta aliquota di privilegiati (anche l'informazione era privilegio di classe, di non più di 3, 4 milioni di cittadini elettori). E allora fu il partito di massa a rompere questo privilegio di classe dell'informazione elitaria. Nasce il Partito socialista, nasce il Partito popolare, nascono con una missione di informazione, di apostolato politico, di propaganda presso le classi sociali che sono escluse. Il grande risultato, la grande conquista poi di questo apostolato era innanzitutto allora l'istruzione perchè conoscere e leggere significava appropriarsi degli strumenti delle classi dominanti a cui si era soggetti. Ma oggi, in un'epoca in cui la notizia arriva istantaneamente (si rapisce Moro e cinque minuti dopo tutte le radio d'Italia ricevono la notizia che dalle radio si diffonde immediatamente nel paese; scoppia la guerra Iran-Irak e la notizia diventa istantanea), oggi l'organizzazione permanente dei partiti, se vogliono essere partiti non clericali, non chiericali, che non concepiscono appunto in maniera chiericale, da chierici, contro la laicità delle loro comunicazioni, non può continuare a ignorare i moderni mezzi di comunicazione di massa. Quell'organizzazione permanente dei partiti, a cui faceva riferimento il collega Bonifacio, non passa più attraverso gli impulsi che dal vertice arrivano alla base, mediante l'organizzazione, mediante la comunicazione che passa da funzionario in funzionario, da militante in militante; oggi tutto questo sistema è scavalcato, messo in crisi.

Il diritto a una corretta e completa informazione ha oggi la stessa importanza, per le classi subalterne, che aveva all'inizio del secolo il diritto all'istruzione. E il problema dell'istruzione obbligatoria di allora equivale oggi al problema di un uso giusto, corretto, non paternalistico, non protetto, dei mezzi di comunicazione di massa istantanea che questa società, con il suo progresso tecnologico, ci mette a disposizione. E allora bisogna fare i conti con questi fenomeni nuovi; ricordiamo l'importanza sconvolgente che, dopo dieci anni di silenzio

radiofonico e televisivo, ebbe nel 1960 il vedere per la prima volta, accanto ai *leaders* della Democrazia cristiana, Nenni e Togliatti perchè fino allora attraverso la radio e attraverso il video di Stato per 15 anni di vita democratica avevano parlato solo i Presidenti del Consiglio e cioè dopo Parri tutti e solo i democristiani o qualche ministro socialdemocratico e repubblicano.

Chi non ricorda l'importanza sconvolgente di Pajetta e delle campagne di Pajetta sui mille miliardi, allora, della Federconsorzi, nel 1963? Siamo invece arrivati alle ultime consultazioni politiche del 1979 in cui, sulla base della legge di riforma — io dico contravvenendo alla legge di riforma, al suo spirito ed anche agli interessi della democrazia, alla necessità di ricercare forme di comunicazione con la gente che altrimenti si estranierà sempre più da questo sistema democratico — i partiti hanno deciso di spezzettare e comprimere la campagna elettorale attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo in forme tali da renderla monotona e noiosa. L'argomento portato allora era che non bisognava abusare dei mezzi di comunicazione di massa, che non bisognava abusare della televisione perchè la gente la spegneva. La verità è che quelle trasmissioni di « Tribuna politica » e « Tribuna elettorale » erano state concepite per far spegnere il televisore e far allontanare la gente dal video di Stato. E tutti quanti andatevi a rileggere i commenti del dopoelezioni: il risultato fu un'enorme crescita in quel periodo del mezzo della televisione privata. Infatti quello che i partiti non avevano voluto fare attraverso la televisione di Stato (perchè non potete più ingabbiare la realtà dei nuovi modi di comunicazione sociale) l'avevano poi fatto le televisioni private. E allora quei « fili diretti » che erano stati esclusi dalle tribune politiche comparvero sul video delle televisioni private che gli uomini politici più intelligenti furono costretti ad affrontare, rispondendo direttamente alle domande degli elettori. Quello che non si era fatto dal video di Stato, si fu costretti a fare da Video Uno o da GBR

o dalle altre televisioni private di Roma. Si facevano alla televisione radicale quei dibattiti faccia a faccia che erano stati preclusi a « Tribuna elettorale », guardati con disprezzo e con diffidenza come dati di spettacolarità cui indulgeva la demagogia libertaria dei radicali. E gli pseudo-politologi del « sinistrese » attaccavano per questo i radicali come sognatori di una società radiotelevisiva dominata da *mass-media*. Semplificamente voi siete stati costretti a prendere atto che avevate praticato una politica in cui inducevate la noia perchè avevate paura dei dati di verità che inevitabilmente hanno anche le loro componenti spettacolari, ma attraverso cui passa l'informazione. Quell'informazione che si pretendeva di ingabbiare nel video di Stato si prendeva la sua rivincita attraverso le televisioni private. E questa operazione stupida per cui quello che non si era voluto fare nella televisione di Stato si fece nelle televisioni private costò ai partiti politici e ai loro candidati un enorme *budget*. Altro che rimborso elettorale! Prosciugò gran parte del finanziamento pubblico ordinario dei partiti perchè dovettero correre ai ripari, dovettero correre ad acquistare presso quelle televisioni private quello spazio pubblicitario, quello spazio di dibattito politico che avevano tentato di comprimere e di precludere stupidamente nella televisione di Stato.

E scusate, vi preoccupate di qualche miliardo? E non ci dobbiamo preoccupare invece dei mezzi di comunicazione ordinaria? Certo che qui non riusciremo a influire sulla cosiddetta autonomia delle testate. Certo un diverso comportamento dei giornalisti della RAI non si può ottenere per decreto. Le strutture che abbiamo creato nella RAI-TV sappiamo quanto siano contrarie, quanto vadano contro a questo; ma almeno nei momenti elettorali è necessario fare una regolamentazione per legge.

Quello che proponiamo in questo articolo è esagerato? Discutiamone, modifichiamolo, ma non affidiamolo alle convenienze del momento. Che garanzie dà una campagna referendaria che svolgeremo tra qual-

che settimana e in cui si prenderanno delle decisioni a ridosso della campagna elettorale e referendaria a seconda dell'interesse di questo o di quel partito, delle scelte che avrà compiuto su questo o sul quel *referendum* o nelle prossime elezioni amministrative a seconda degli interessi e del mutare delle politiche delle alleanze? Che garanzie possono dare, in termini di regole del gioco, dei regolamenti fissati sotto l'impulso dell'interesse del momento?

E allora nel momento in cui si procede al finanziamento dei partiti — e infatti il titolo del nostro progetto di legge era più ampio — vi preoccupate soltanto dei finanziamenti ordinari, cioè di qualche miliardo che va a finanziare stupidamente strutture che sono sempre di più arretrate e che finiscono per costituire un peso, una strozzatura all'interno dell'intero sistema? E non vi preoccupate invece dei mezzi di comunicazione ordinaria con l'elettorato, della pubblicità del dibattito e del confronto democratico fra i partiti? Noi non abbiamo mai detto no in assoluto al finanziamento dell'attività dei partiti: abbiamo detto no al finanziamento dell'apparato partito, abbiamo detto no a questo sistema che avete creato nel 1974. Con il nostro progetto di legge vi abbiamo proposto di esplorare (e siamo disposti a esplorare seriamente, ne sto parlando con esponenti di tutti gli altri partiti) altre forme di finanziamento dei partiti che consentano, collega Bonifacio, proprio ai partiti di massa di far fronte in tempo ai fenomeni degenerativi che altrimenti li colpiranno, come allora i partiti dei notabili furono colpiti, per incapacità di prevederli e di superarli, dai loro fenomeni degenerativi che erano soprattutto di organizzazione clientelare, di utilizzazione dell'apparato dello Stato, dei prefetti, a fini clientelari e di parte. Allora diciamo: finanziamo alcune funzioni, queste sì, di rilevanza pubblica, alcuni momenti in cui affiora la finalità istituzionale del partito che è quella di concorrere a determinare la volontà popolare, come diceva Stanzani: isoliamo questi momenti e finanziamoli. Ma qui non si tratta di finanziare nulla; si tratta semplicemente, se esiste un servizio pub-

blico, di fissare in anticipo le regole del gioco, in momenti non sospetti, cioè non a ridosso di una campagna elettorale senza regole, affidata alle convergenze, alle utilità o alle opportunità del momento che possono determinarsi in una Commissione parlamentare di vigilanza. Questo è il senso dell'articolo.

Ci è stato risposto: no, riguarda la legge per la riforma della RAI-TV. Allora modifichiamo quella legge. È competenza della Commissione di vigilanza? È un problema di volontà politica? Lo si affronti nella Commissione di vigilanza. Vi è una cecità quasi ossessiva a voler difendere l'impostazione di un finanziamento pubblico che deve essere il vecchio finanziamento pubblico, rivolto a finanziare l'apparato di partito, senza voler incidere invece sulla funzione, sul rapporto che oggi il partito deve avere con il suo elettorato e con i suoi stessi militanti. In un'altra norma di questo disegno di legge proponiamo di stabilire accanto alle regole delle tribune elettorali o referendarie l'accesso ordinario dei partiti politici dopo l'ultimo telegiornale, quindi in una fascia di ascolto che non disturba la programmazione della RAI (noi proponiamo mezz'ora, ma potete contrapporre 20, 15, 10 minuti, 10 vanno benissimo, ve lo diciamo in anticipo), in modo che ogni 15 giorni un partito vada in televisione subito dopo l'ultimo telegiornale autogestendo quei 10 minuti: riporta il comizio di Berlinguer, la conferenza stampa di Craxi, oppure manda un suo giornalista di alta professionalità a rifare le bucce al telegiornale precedente, oppure fa qualsiasi altra cosa che all'interno delle regole possa essere consentita. Ma pensate alla differenza che c'è tra la circolare che viene mandata dalla direzione del partito ai consiglieri comunali del partito in tutta Italia e la possibilità, a data fissa, di sapere che in quel giorno c'è la trasmissione del partito e possono venire delle indicazioni anche politiche, dei dati di confronto, delle comunicazioni istantanee, in tempi reali e politicamente utili all'attività del partito!

Tutto questo non vi riguarda: voi insistete invece sul partito come organizzazione

permanente, ma poi vi preoccupate soltanto della permanenza degli aggregati, come avrebbe detto, oggi si direbbe, un grande politologo, ma in realtà un grande scienziato, un grande sociologo dei tempi passati. Vi preoccupate soltanto della persistenza degli aggregati partitocratici, della permanenza degli apparati, non vi preoccupate invece di quel dato realmente permanente che è la possibilità di un rapporto, facendo i conti con i nuovi mezzi di comunicazione, con l'elettorato. Ma questo articolo è tra tutti il più importante.

Anche nel 1953, quando De Gasperi andò in minoranza su quella che fu chiamata la legge truffa, ricordo che litigavo con molti compagni. Allora ero socialdemocratico, in un partito in cui non c'era soltanto Saragat ma c'erano Calamandrei e Codignola, tanto per fare alcuni nomi (non Parri che stava nel Partito repubblicano). Qualche anno prima c'era perfino il compagno Libertini.

Uscii dal quel partito per aderire a « Unità Popolare » fondata da Parri, da Codignola, da Piccardi. Allora ero un ragazzo, avevo 18 anni: andavo alle riunioni e poi facevo qualche comizio; ma già allora, a 18 anni, litigavo perchè sostenevo che la truffa non stava nel fatto che fosse in sé illegittima e illecita la proposta di De Gasperi, di Pacciardi, di Saragat, ma nel fatto che si era voluto imporre le regole del gioco alla vigilia delle elezioni: questa era la vera truffa.

Regola aurea di una democrazia è che non si cambiano le leggi elettorali alla vigilia del voto: è questo quello che venne avvertito dal paese, che negò a De Gasperi e ai partiti apparentati alla Democrazia cristiana la maggioranza del 50 per cento. Non era truffa il fatto che quella legge prevedesse premi di maggioranza perchè ogni legge elettorale, in misura diversa, prevede qualche premio di maggioranza e ce ne sono di clamorosi e scandalosi come quello inglese. Eppure lì si opera in regime uninominale secondo un sistema che tutti i partiti accettano, anche quelli minoritari. Allora la truffa non stava nel premio di maggioranza, ma nel tentativo di imporre, alla vigilia delle elezioni, con colpi di maggioranza, un cambiamento

drastico, brusco delle regole del gioco che il paese aveva accettato. E il paese, memore di altri colpi di mano del passato, bocciò De Gasperi, cioè il migliore dei democratici che la Democrazia cristiana abbia mai espresso e certamente uno dei più grandi statisti di questo dopoguerra o forse l'unico che abbiamo avuto. Lo mise in minoranza.

Credo allora che noi radicali finiremo per svolgere un'azione più incisiva, se non qui, perchè qui siamo in due e non diamo fastidio (al massimo possiamo occupare due sedute e costringervi a non chiudere rapidamente questo altro capitolo del finanziamento pubblico che state aprendo), alla Camera, dove soprattutto sull'accesso ordinario al servizio pubblico radiotelevisivo ritorneremo.

Questo articolo, che invece è rivolto a regolamentare le campagne referendarie e quelle elettorali stabilendo con anticipo le regole del gioco, è più importante dell'accesso ordinario, perchè oggi una campagna elettorale passa attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Chi ha voluto fare di tutto per ignorarlo si è trovato poi a dover fare i conti con fenomeni gravi che si sono verificati e con alcune conseguenze che ho ricordato.

Quindi, con questa argomentazione, raccomando al vostro voto, anche se so che non verrà, l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O N I F A C I O , relatore. Signor Presidente, sarò telegrafico. Questa è una questione che abbiamo lungamente affrontato in Commissione. Nella mia relazione, in sintesi, ho scritto che questi articoli del disegno di legge e anche questi emendamenti si riferiscono all'accesso delle forze e dei movimenti politici ai servizi radiotelevisivi e quindi ad una materia che la Commissione ha ritenuto estranea alla disciplina del finanziamento e sulla quale in altra sede

si potrà portare la dovuta attenzione. Non ho che da confermare questo giudizio espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

RADI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è d'accordo con il relatore e quindi contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento Tit. II.1 è conseguentemente precluso.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

« Interventi straordinari a favore dell'esercizio cinematografico » (1247);

Deputati GIUDICE ed altri. — « Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (1303).

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOVANNETTI, segretario:

LIBERTINI, TROPEANO, LA PORTA, VALENZA, CANETTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sulla gravissima situazione che si è determinata in alcune regioni italiane, e prima di tutto in Calabria, nel Lazio ed in Liguria, per la crisi della società SITEL, che ha sinora lavorato con gli appalti della SIP e che da mesi ha sospeso i lavoratori e non paga i salari, gli interpellanti chiedono, in particolare, di sapere:

1) qual è esattamente lo stato dei rapporti finanziari tra SIP e SITEL, che è oggetto di comunicazioni contraddittorie e alterne delle due parti;

2) se è vero che da quando si è aperta la crisi della SITEL una parte di commesse viene dirottata verso altre imprese, e se risulta che in tale materia si sono registrate interferenze di tipo mafioso, come la stampa ha ripetutamente scritto;

3) quale politica la SIP intende perseguire nel campo degli appalti, che sono stati sinora un terreno di intrecci speculativi gravi e negativi;

4) quali misure intende assumere il Governo, o far assumere alla SIP, perchè, al di là dell'esistenza della SITEL, siano garantiti l'integrale occupazione dei lavoratori in essa impiegati, il rispetto dei loro diritti e l'efficienza dei lavori di manutenzione;

5) se i tre Ministeri interessati non intendono, come sarebbe assolutamente necessario, procedere alla convocazione urgente della SIP, della SITEL e dei sindacati per definire modi e forme diretti all'immediata salvaguardia dell'occupazione ed al pagamento degli stipendi ai lavoratori interessati.

(2 - 00268)

LIBERTINI, BENASSI, URBANI, MOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della marina mercantile.* — Perchè il Governo fornisca un quadro chiaro e preciso della situazione che si è venuta a creare nell'ICI, e in generale nel settore delle crociere, nel quale lo Stato ha impegni diretti e responsabilità attraverso la « Finmare », situazione che ha provocato la pubblicazione sulla stampa di una serie di allarmanti articoli ed inchieste dai quali si deduce che in tale vicenda sono seriamente danneggiati gli interessi pubblici e viene compromessa l'occupazione dei marittimi.

In particolare, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se è vero che la « Bastogi », entrando nell'ICI nel maggio 1980 e salvandola dal fallimento, dopo aver ottenuto dalla « Finmare » il ripiano di 20 miliardi di lire e la ristrutturazione della flotta, si è impegnata a gestire direttamente l'attività crocieristica;

2) se è vero che la « Bastogi » deve, sulla base degli accordi presi, assumere tutti gli oneri della nuova attività crocieristica dell'ICI ed in quale misura ciò è effettivamente avvenuto;

3) se è vero che la società « Adriatica » del gruppo « Finmare » si è resa garante del prestito di alcune centinaia di milioni richiesti all'IMI per conto dell'ICI, della quale, però, la « Bastogi » detiene il 70 per cento delle azioni;

4) se è vero che sono stati firmati mandati institori tra ICI e « Siosa-Grimaldi », e successivamente l'armatore greco Chandris, per l'utilizzo delle turbonavi « Ausonia » e « Galilei », e che tale contratto salvaguarda gli armatori Grimaldi e Chandris da ogni rischio, garantendo loro un utile certo, e se è legittimo;

5) se l'ICI ha già previsto per detta operazione alcuni miliardi di perdite;

6) chi garantirà il pagamento finanziario delle perdite dell'ICI nel caso in cui la « Bastogi », al termine dei tre anni previsti dall'accordo, decidesse il disimpegno, che si sta del resto già manifestando con atti concreti sia nell'ICI che nelle linee « Canguro »;

7) quale valutazione dà la « Finmare » della situazione che si è venuta a creare e

come intende operare per salvaguardare i suoi interessi economici, essendo l'unica proprietaria delle tre navi sulle quali potrebbero ricadere le conseguenze delle difficoltà finanziarie dell'ICI.

Gli interpellanti chiedono, infine, di conoscere come il Governo intende intervenire per salvaguardare i collegamenti marittimi con le isole e l'occupazione dei lavoratori della società « Canguro ».

(2 - 00269)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I , segretario:

JERVOLINO RUSSO, DE GIUSEPPE, ROSSI, MANCINO, AMADEO, SANTALCO, DEL NERO, CAROLLO, CODAZZI, COLOMBO Vittorino (V.), COSTA, FRACASSI, LAPENTA, MARTINAZZOLI, PACINI, SAPORITO, BOMPIANI, D'AGOSTINI, DELLA PORTA, NEPI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per richiamare l'attenzione del Ministro sui seguenti strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo non ancora in vigore in Italia:

Convenzione sulla imperscrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità;

Convenzione sulla cittadinanza della donna sposata;

Convenzione sulla riduzione dell'apolidia;

Convenzione relativa al diritto internazionale di rettifica;

Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione del matrimonio;

Protocollo n. 4 alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo;

Convenzione europea sulla repressione del terrorismo.

In un momento nel quale drammatici avvenimenti verificatisi in vari Paesi pongono in primo piano la necessità di un'adeguata

tutela dei diritti dell'uomo, gli interroganti chiedono di sapere per quali motivi i suddetti strumenti non risultano essere ancora ratificati dall'Italia e quali iniziative il Ministro intende prendere perchè il nostro Paese, anche attraverso la ratifica di detti strumenti internazionali, ribadisca l'importanza fondamentale dei diritti dell'uomo e la volontà di contribuire al loro pieno rispetto in ogni Paese ed in ogni situazione.
(3 - 01273)

PASTI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il signor Caroli Franco, nato a Spoleto il 19 agosto 1943 e residente a Milano in via Monviso 35, inoltrò a suo tempo domanda per partecipare al corso ufficiali di complemento;

che il 18 dicembre 1964 sostenne i relativi esami ma non venne ammesso a frequentare il corso per non essere rientrato nella graduatoria di merito;

che alle varie domande dell'interessato di conoscere le graduatorie di merito del concorso venne risposto negativamente « perchè il reclutamento degli AUC non viene effettuato con le modalità proprie dei pubblici concorsi »;

l'interrogante chiede di conoscere:

se è vero che le graduatorie per AUC non possono essere notificate;

in caso affermativo, se la norma è cambiata perchè essa fa nascere il legittimo sospetto che si vogliono nascondere le graduatorie per fini illeciti;

quali furono le graduatorie del concorso cui ha partecipato il signor Caroli Franco.
(3 - 01274)

SPANO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i termini dell'accordo di massima tra ENI e « Occidental petroleum corporation », del quale la stampa americana, a differenza di quella italiana, pare abbia pubblicato gli aspetti più importanti.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se risponde a verità:

che l'ENI acquisterebbe partecipazioni minerarie per 450 milioni di dollari, a fronte

di riserve di carbone stimate per 350 milioni di tonnellate (pari a circa 1,3 dollari per tonnellata di riserva);

che il capitale previsto per l'accordo sarebbe di 1.100 milioni di dollari, al quale concorreranno con 375 milioni di dollari ciascuno l'ENI e la « Occidental petroleum corporation », mentre 350 milioni di dollari dovrebbero essere reperiti mediante mutui a lungo termine ad intero carico di istituti di credito italiani.
(3 - 01275)

CAROLLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Essendo stato nominato il nuovo vice presidente della « Finsider » nella persona di Lorenzo Roasio ed avendo il Ministro giudicato « un colpo di mano » tale nomina, l'interrogante chiede di conoscere:

1) in base a quali criteri è stato nominato il Roasio e perchè essi sono implicitamente ritenuti negativi dal Ministro, che ha tenuto a manifestare il suo dissenso;

2) da quale specifica norma discende la « necessità » per il Ministro di « esprimere le proprie valutazioni sull'argomento » e di esprimerle preliminarmente alla formalizzazione della nomina da parte del comitato di presidenza dell'IRI.
(3 - 01276)

BONIVER PINI, NOVELLINI, SPANO, MARAVALLE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere:

quali condizioni finanziarie agevolate siano state chieste, a carico del Governo italiano, per il finanziamento del gasdotto transrusso-transeuropeo;

a quanto ammonti lo sforzo finanziario totale che al Governo italiano viene richiesto in tal modo di effettuare, in termini di crediti, in termini di contributo in conto interessi e in termini di durata dell'esposizione;

se risponda al vero che tale apporto viene richiesto nonostante che la bilancia dei pagamenti dell'Italia con l'URSS presenti già grossi esborsi correnti per l'acquisto di gas e di altri prodotti che vengono da noi pagati in contanti;

quali altri casi di finanziamenti agevolati di tale entità e durata stia considerando il Governo italiano per iniziative nei rapporti economici con Paesi industriali e con Paesi in via di sviluppo;

a quale linea intenda ispirarsi il nostro Governo in materia.

In particolare, si chiede di conoscere se il Governo non ritiene paradossale che si debbano provvedere prestiti in dollari a tasso agevolato (con una tecnica che in ogni caso interesserebbe conoscere) ad un Paese con cui abbiamo la bilancia dei pagamenti correnti in forte e crescente disavanzo ed effettuiamo in contanti il pagamento, mentre i prodotti italiani incontrano difficoltà nella loro penetrazione sul mercato sovietico.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere — in relazione a ciò — l'importo di crediti agevolati dall'Italia all'URSS negli ultimi anni e l'onere globale che ciò comporta, in conto interessi e in conto capitale, per la finanza pubblica italiana, nonché di conoscere quali soggetti hanno beneficiato, per l'Italia, di tali crediti e tramite quali intermediari, e se identici sono le società e gli intermediari in considerazione per l'operazione di investimento riguardante il gasdotto transrusso.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere l'ammontare di energie, in termini Tep (tonnellate petrolio energie) che verrebbero importate dall'URSS, tramite il gasdotto in questione, e l'ammontare totale di energia che l'Italia importerebbe dall'URSS, e se esistono altre situazioni di dipendenza energetica da un singolo Paese della stessa entità.

(3 - 01277)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per essere informato delle motivazioni poste a fondamento della sospensione degli incentivi — mutui e contributi — da parte, rispettivamente, della Cassa per il Mezzogiorno e dell'« Isveimer », nei riguardi delle pratiche per oleifici e frantoi in Calabria.

(3 - 01278)

GRANZOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con quali provvedimenti ed interventi si intenda garanti-

re la sicurezza ai cittadini dei comuni di Longarone e di Castellavazzo, nonché degli altri comuni contermini, in relazione al permanere di uno stato di pericolosità nel bacino del Vajont.

Infatti, il giorno 9 marzo 1981, dalla montagna sovrastante il bacino si è staccata una frana di 15.000 metri cubi che è precipitata sul ponte-canale che unisce il serbatoio di Pieve di Cadore con la centrale idroelettrica di Soverzene, contenente 300.000 metri cubi di acqua la cui violenta ed improvvisa fuoriuscita avrebbe potuto provocare una sciagura nella zona già devastata, il 9 ottobre 1963, dalla grande frana caduta dal monte Toc.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere per una adeguata e completa indagine geologica della zona e la conseguente istituzione di un servizio di vigilanza, e come si intenda sollecitare l'Enel per quanto di sua competenza.

(3 - 01279)

PANICO, CAZZATO, ZICCARDI. — *Al Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se risulta a verità che le pratiche relative alla legge 7 febbraio 1979 n. 29, affluite presso i vari istituti, e in particolare presso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Tesoro, fino ad ora non hanno trovato nessuna applicazione, tanto che non ancora è iniziata l'istruttoria delle medesime;

quali sono i motivi per i quali detta legge non trova ancora applicazione, con grave danno dei lavoratori interessati.

(3 - 01280)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che, nonostante le periodiche Raccomandazioni da parte di organizzazioni qualificate quali l'UNESCO, la FAO, l'OMS, l'UICN, il Consiglio d'Europa ed il Comitato europeo per la salvaguardia della natura, il Fondo mondiale per la natura (WWF) ed il Comitato internazionale

per la protezione degli uccelli (CIPO), la strage dei volatili continua in modo terrificante e sistematico;

rilevato che tale strage avviene nonostante la presenza di associazioni zoologiche, botaniche e biologiche, accademie, istituti universitari, il Laboratorio per la zoologia applicata alla caccia e la Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli, e che la stessa azione dello Stato risulta, a tali fini protettivi, del tutto carente;

accertato che alcune specie di uccelli sono minacciate di estinzione, e particolarmente il gufo reale, il gobbo rugginoso, il beccapesci, il grifone, l'avvoltoio, il gabbiano corso, il fenicottero, la gallina prataiola, l'avvoltoio degli agnelli, il pollo sultano, il re di quaglie, l'aquila di mare, l'aquila del Bonelli, la gru, l'albanella minore, il francolino di monte, la coturnice, il biancone, il falco pescatore, il falco pellegrino, eccetera;

considerato che la Sardegna risulta del tutto esclusa dai territori protetti in Italia e quindi ancora più esposta rispetto alle altre regioni d'Italia, talchè, anche di recente, come hanno registrato le cronache locali, un'ingente moria di colombi si è verificata, inspiegabilmente, in territorio di Sardara,

l'interrogante chiede di conoscere quale concreta azione abbia svolto o intenda svolgere il Ministero per la conservazione dell'ambiente e per la tutela dell'avifauna, di intesa con i Ministeri competenti e con le Regioni, con le Università e le associazioni naturalistiche, per tutelare adeguatamente l'ambiente e proteggere, conseguentemente, le specie di uccelli minacciate di estinzione.

(4 - 01810)

PINNA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali e della sanità.* — Premesso che nei giorni 6, 7 e 8 marzo 1981 si è svolto in Oristano, a cura del XVI Comprensorio, il primo seminario su « Energia, ambiente e territorio », nel quale sono stati ampiamente affrontati numerosi argomenti, tra i quali: « aspetti ambientali delle centrali termoelettriche e tutela del territorio », « rapporto esistente tra gli impianti per la produzione di energia elettrica e l'ambiente nel

quale essi sono inseriti », « flusso energetico in agricoltura in Sardegna », « energia, ambiente e territorio », « energie e programmazione », « lo sviluppo economico e la pianificazione energetica », « inquinamento termico e vita acquatica », « possibilità di utilizzazione del carbone del bacino minerario del Sulcis per l'alimentazione di centrali termoelettriche », « assetto del territorio e ambiente », « fonti alternative di energia », « energia e ambiente », « centrale a carbone e impianto territoriale », « possibilità di inquinamento del terreno coltivabile », « energia e territorio », « problemi di riequilibrio delle risorse territoriali e progettazione dell'ambiente complessivo: una ricognizione dei modi di correlare le risorse componenti, nel metodo della pianificazione territoriale e urbana, con particolare riferimento ai problemi dell'Oristanese »;

rilevato che tale seminario si è svolto in vista della localizzazione di una centrale termoelettrica da parte dell'Enel in territorio di Santa Giusta, e segnatamente nel porto di « Cirras », finitimo allo stagno omonimo, onde prevenire possibili gravi inquinamenti all'ambiente ed al territorio, con particolare riguardo alla piscicoltura, alla agricoltura ed all'allevamento, e che la centrale stessa sorgerebbe a poca distanza dal più grande allevamento vaccino di Arborea, ciò che solleva, quindi, notevoli perplessità tra quelle popolazioni;

accertato che la predetta centrale termoelettrica dovrebbe marciare a carbone, che durante la combustione lo zolfo contenuto si trasforma in anidride solforosa e successivamente, nell'aria, in acido solforoso ed in acido solforico, e che, ricadendo sulla superficie della terra, tale acido in forma corrosiva diviene dannoso per le costruzioni, per le colture e, ovviamente, per la salute dell'uomo,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se la localizzazione di tale nuova centrale sia stata attentamente valutata e studiata in correlazione alle numerose e complesse interferenze con l'ambiente: inquinamento termico (riscaldamento dell'aria e delle acque), formazione della nebbia e dello smog per la presenza di anidride solforica nell'atmosfera, moria della flora e della fau-

na ittica nello stagno di Santa Giusta, possibili ripercussioni negative per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame;

2) quali eventuali misure siano state previste per la depurazione dei gas di combustione, per lo stoccaggio delle ceneri o per una loro utilizzazione e per la regolamentazione dello scarico delle acque calde, e se, infine, sia stata sentita sull'argomento la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico e sia stata prevista l'attuazione del Regolamento sugli impianti termici.

(4-01811)

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che, per iniziativa del Presidente del Senato, d'intesa con i « presidenti delle Commissioni più direttamente interessate » ed i presidenti dei Gruppi parlamentari, in data 26 febbraio 1971 venne istituito un Comitato di orientamento su problemi dell'ecologia;

rilevato che lo scopo del predetto Comitato era quello di aggiornare i senatori:

1) sulle conclusioni a cui la scienza è giunta: *a)* circa il grado di turbamento ed il rischio di ulteriore deterioramento dell'equilibrio dei fattori naturali; *b)* circa le prospettive dell'aggravarsi delle tensioni fra l'uomo e l'ambiente naturale; *c)* circa i rimedi ai danni già verificatisi e le prevenzioni ancora possibili;

2) sulle azioni in corso per fronteggiare i suddetti problemi: *a)* da parte dello Stato italiano; *b)* da parte di altri Stati; *c)* da parte di comunità e consociazioni di Stati (specie da parte del Consiglio d'Europa e della CEE); *d)* da parte dell'ONU;

3) sulle procedure atte a permettere al Senato nel suo complesso ed alle sue singole Commissioni, nell'ambito delle specifiche competenze, di concorrere, in modo non sporadico ed accidentale, ma con organica continuità, alla determinazione della politica da definire e seguire, dei provvedimenti da prendere e delle convenzioni da promuovere per fronteggiare con successo i pericoli prospettati dalla scienza per la salute e la stessa vita dell'uomo a seguito del turbamento dell'equilibrio tra le forze naturali e del deterioramento dell'ambiente;

accertato che i lavori del Comitato si svilupparono con un programma intenso — di cui fanno testo le relazioni del professor Pavan sull'incremento della popolazione umana e sugli aspetti del rapporto uomo-ambiente, nonché sulla situazione faunistica nel quadro della conservazione dell'ambiente, la relazione del professor Passino sul problema delle acque, del professor Marini-Bettòlo sull'aria e l'inquinamento atmosferico, del professor Tomaselli sui problemi del suolo e della vegetazione, del professor Marini-Bettòlo sui problemi dell'igiene e della sanità, del professor Nebbia sulla valutazione sociale ed economica della tecnologia, del professor Caglioti sull'uomo nella società tecnologica — e con un dibattito finale a seguito delle discussioni sulle singole relazioni;

preso atto della mozione votata dalle diverse parti politiche che recita testualmente: « Il Senato, accertata — sulla base dei risultati raggiunti dall'apposito Comitato di orientamento sui problemi dell'ecologia, istituito il 26 febbraio 1971, e delle informazioni comunicate ai senatori — la gravità delle alterazioni arrecate all'ambiente naturale e valutati i pericoli di un ulteriore deterioramento dell'equilibrio dei fattori naturali; ritenuta la necessità di un aggiornamento della normativa vigente, anche alla luce della legislazione dei Paesi stranieri, e delle direttive e Raccomandazioni di organismi internazionali, nonché di misure urgenti e di ampia portata che valgano a rimediare ai danni già verificatisi e pongano in essere le prevenzioni ancora possibili, impegna il Governo: a rendere edotto il Senato delle iniziative e delle soluzioni che si propone di adottare, nei diversi settori di sua competenza, e dei passi che intende compiere, anche in sede internazionale, per fronteggiare efficacemente i su accennati pericoli incombenti sulla salute e sulla vita stessa dell'uomo; a porre la difesa dell'ambiente naturale tra i principali obiettivi perseguiti, anche in sede di programmazione dello sviluppo dell'economia e della società italiana, dalla politica governativa e dall'azione amministrativa; delibera, altresì, di istituire, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, una Commissione speciale che, a mezzo di

indagini conoscitive ed avvalendosi della consulenza di esperti: a) individui le carenze della legislazione italiana in materia di tutela dell'ambiente naturale e di prevenzione e repressione delle alterazioni dello stesso; b) stimoli l'azione dell'Italia in seno agli organismi internazionali, anche in vista dell'adesione ad accordi esistenti e della promozione di ulteriori intese; c) esprima pareri, dal punto di vista ecologico, alle Commissioni permanenti sulle questioni e sui disegni di legge ad esse affidati; d) riferisca, se del caso, all'Assemblea ed assuma eventuali iniziative legislative, secondo il disposto degli articoli 50 ed 80 del Regolamento. ».

L'interrogante chiede di conoscere quale azione ha svolto il Ministero in attuazione della cennata mozione votata dal Senato, quali risultati concreti ha raggiunto nell'adempimento di quelle indicazioni e quanto ancora si prefigge di fare per non vanificare le attese del Paese, considerato che si avverte sempre più la necessità di promuovere una politica organica per fronteggiare con successo i pericoli derivanti all'ambiente ed alla salute ed alla vita stessa dell'uomo.

(4 - 01812)

RIGGIO. — *Ai Ministri della sanità e della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono adottare per venire incontro alle gravi necessità dei 3.000 pescatori di Porticello, in provincia di Palermo, fermi per mancanza di carburante per pescherecci e motobarce.

La mancanza di carburante è dovuta al danneggiamento degli impianti di rifornimento causato dall'eccezionale ondata di maltempo del mese di febbraio 1981.

Appare, pertanto, opportuno ed urgente un intervento con mezzi di emergenza per consentire la ripresa dell'attività peschereccia dell'importante centro.

(4 - 01813)

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — L'interrogante più volte si è fatto carico di segnalare al suo Ministero lo scempio che si va compiendo contro il patrimonio archeologico sardo senza peraltro ottenere segnali concreti che facciano

intravedere una specifica volontà da parte del Ministero di intervenire prontamente, nell'ambito delle proprie competenze.

Anche attualmente nella collina di « Tuvixeddu » si macella a cielo aperto, sventrandola mediante ruspe, bulldozers, sclepers, eccetera, talchè ne risulta distrutta la grande necropoli punica e romana.

Tale lunga dorsale di calcare aggiunge alle preziosità naturali il tesoro della più vasta e monumentale area archeologica della città. Nel contorno si sviluppa la trama di mezzo miglio e più di tombe della necropoli punica e romana. Nonostante l'opera devastatrice di cave di sabbia e calcare, e specie della cementeria, si è salvato un gruppo consistente di sepolcri (ipogei a pozzo, tombe a camera, colombari) di cui si possono ancora apprezzare forme architettoniche e particolari decorativi e simbolici scolpiti e dipinti.

Si tratta di sepolture puniche del periodo che va dal VI a tutto il III secolo avanti Cristo, di tombe architettoniche, al piede del colle lungo il viale S. Avendrace — l'ipogeo di Pompilla (grotta della vipera) del I secolo dopo Cristo, quello di C. Rubellio, ora ingoiato dalle catapecchie del viale, ed altri senza nome — dei colombari di Berlino Te. Iulius Euplus, Q. Valerius Castinus, Urbanus, eccetera (dal I sino al termine del III secolo dopo Cristo).

Gli ipogei puniche, soprattutto il centinaio scavati dall'Elena nel 1875 ed i 180 esplorati dal Carabelli nel 1908, hanno restituito ricco e vario corredo che impreziosisce il museo di Cagliari: vi si possono ammirare ceramiche fini ed usuali, talune di importazione dall'Attica e dalla Magna Grecia, terracotte figurate, oreficerie ed oggetti rituali in bronzo e piombo, amuleti e gioie di diaspro, corniola, steatite, corallo e pasta vitrea policroma, monete ed iscrizioni, un insieme di testimonianze, con la pietà per i morti, dello sviluppo della cultura e delle vicende di un lungo e florido periodo storico dell'antica Carales, materiali che, in seno alle forme delle tombe, mostrano Cagliari inserita in un vasto ed organico quadro civile comune ad altre città della Sardegna in età punico-romana (Nora, Sulci, Tharros, Cornus, eccetera) e collegata, pur con le proprie

specificità corrispondenti al particolare ruolo di centro mercantile mediterraneo e di metropoli sarda, a territori e culture esterne: Italia, Nord-Africa, Spagna ed altre regioni progredite dell'Occidente, non senza suggestioni orientali.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno prendere in attenta considerazione la proposta, proveniente da più parti, di realizzare — nella collina di « Tuvixeddu » — un grande parco archeologico, tale, cioè, da valorizzare il bene naturale (la forma e la bellezza paesaggistica e panoramica) e del bene culturale (il monumento archeologico) difendendoli dalla speculazione edilizia la quale, come una colata lavica, rischia di seppellire il patrimonio archeologico e culturale ancora presente nelle bianche colline di Karel.

(4 - 01814)

GRANZOTTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe prevista la soppressione del magazzino di vendita per i generi di monopolio sito in Santo Stefano di Cadore (Belluno).

L'attuazione di una siffatta previsione archerebbe un grave ulteriore disagio ad una zona periferica, colpita da ricorrenti alluvioni, nella quale vi sono seri problemi di occupazione e che presenta grandi difficoltà di accesso avendo vie di comunicazione che più volte sono state interrotte da frane e valanghe, con il conseguente isolamento della vallata.

(4 - 01815)

ARGIROFFI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per risolvere il disagio provocato nei viaggiatori e nei turisti diretti al Sud dal fatto che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria versa in condizioni di pressochè totale impraticabilità per lo sgretolamento del tappeto di scorrimento e per il dissesto di notevoli segmenti delle barriere di protezione.

L'interrogante ricorda che nel Mezzogiorno è già iniziata la stagione turistica, il che costituisce, pur nella difficoltà che settorialmente conferma lo stato di generale crisi economica, una delle poche fonti di reddito delle regioni meridionali.

Poichè è comprensibile quanto il dissesto viario e la conseguente difficoltà dei mezzi di spostamento possono incidere negativamente in tale direzione, contraendo le presenze turistiche, l'interrogante sollecita il pronto intervento dei competenti Ministeri.

(4 - 01816)

D'AMELIO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Nel contesto delle situazioni e dei problemi creati dal terremoto, si inserisce drammaticamente quello della massiccia ripresa del fenomeno delle frane in Basilicata. Ne è un esempio vistoso la grande frana che minaccia l'abitato di Albano di Lucania.

Tale frana — oltre ad avere provocato l'interruzione della strada provinciale di accesso al paese, rendendone così ancora più grave la vita economica e sociale, già tanto precaria a causa di un'economia prevalentemente agricola di montagna — minaccia di invadere la ferrovia dello Stato nella tratta Potenza-Metaponto-Taranto.

In presenza di tale situazione, l'interrogante chiede di conoscere quali concreti urgenti interventi siano stati predisposti per scongiurare la morte sociale di Albano di Lucania e per evitare una ennesima interruzione della ferrovia dello Stato (l'unica che attraversa longitudinalmente la Basilicata) e quali determinazioni si intendano adottare per aiutare la laboriosa popolazione di detto comune.

(4 - 01817)

MARAVALLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le iniziative prese in attuazione della Risoluzione n. 744, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981, relativa all'agricoltura e all'energia, sulla base di una relazione della Commissione agricoltura (Doc. 4660).

La Risoluzione in esame, sottolineato come l'agricoltura europea si fondi oggi su

un elevato livello di meccanizzazione con crescenti necessità di impiego di energia, invita i Governi degli Stati membri ad utilizzare maggiormente l'irrigazione, a promuovere la produzione di energia attraverso la trasformazione dei rifiuti agricoli, ad utilizzare fonti alternative di energia quali l'energia solare, geotermica, eolica e la forza delle maree, a sviluppare la ricerca e la cooperazione internazionale in tale settore, ad inserire detti temi nella formazione professionale degli agricoltori e ad aiutare i Paesi in via di sviluppo ai fini della ricerca e dell'applicazione delle loro possibilità energetiche in agricoltura.

(4-01818)

MARAVALLE, BONIVER PINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le iniziative prese per dare seguito alla Raccomandazione n. 914, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 29 gennaio 1981, relativa alla situazione sociale dei detenuti, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni sociali e la sanità (Doc. 4573).

L'Assemblea del Consiglio d'Europa, pur consapevole del pericolo rappresentato da un aumento della criminalità e, soprattutto, dall'estendersi del fenomeno del terrorismo, esprime la convinzione che la politica penitenziaria debba, in ogni caso, tendere alla rieducazione del condannato, si dichiara contraria ad infliggere al condannato pene addizionali e chiede ai Governi degli Stati membri di ispirare la politica penitenziaria ai principi enunciati nel testo.

I principi di base sono i seguenti: sostituzione delle pene di detenzione di corta durata con misure penali sostitutive, separazione dei giovani e dei detenuti al primo reato dai recidivi e criminali abituali, nonché isolamento dei tossicomani dagli altri detenuti, creazione di prigioni a livello locale per diminuire l'affollamento nei grandi complessi penitenziari, rispetto del detenuto per facilitarne il ritorno alla vita normale.

Il testo approvato dal Consiglio d'Europa si sofferma, inoltre, su norme a favore del lavoro e della formazione professionale dei detenuti, sulla loro salute fisica e mentale,

sull'assistenza postpenitenziaria, sulla sicurezza sociale e su misure *ad hoc* per la tutela dei figli delle detenute e per i detenuti stranieri. Particolare considerazione è riservata al mantenimento dei contatti fra il detenuto ed il mondo esterno, soprattutto con la famiglia.

(4-01819)

MARAVALLE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere il loro parere sulla Raccomandazione n. 915, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 30 gennaio 1981, relativa alla situazione dei lavoratori migranti nei Paesi dove svolgono il proprio lavoro, sulla base di una relazione della Commissione emigrati, rifugiati e per i problemi demografici (Doc. 4584).

L'Assemblea del Consiglio d'Europa invita i Governi degli Stati membri a prendere iniziative legislative ed amministrative per l'effettiva integrazione degli emigrati nei Paesi che li accolgono, pur nel rispetto della loro identità culturale, ad eliminare ogni norma e pratica amministrativa discriminatoria, a facilitare la riunione del lavoratore emigrato con la propria famiglia, a regolare giuridicamente la situazione dei lavoratori migranti della seconda generazione, a prendere iniziative di carattere educativo e professionale con riferimento anche alle mogli ed ai figli dei lavoratori migranti, a ratificare la Convenzione europea sullo statuto giuridico del lavoratore migrante e ad accordare una priorità a tali problemi nel programma di attività intergovernativa del Consiglio d'Europa.

Si chiede al Ministro di far conoscere quali iniziative ha preso in attuazione della Raccomandazione e, soprattutto, per assicurarsi il rispetto della Raccomandazione stessa, così importante per i nostri lavoratori, da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(4-01820)

MARAVALLE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile.* — Per conoscere le iniziative prese in attuazione della Raccomandazione n. 913, approvata dall'Assemblea parlamentare del

Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981, relativa all'avvenire della pesca in Europa, sulla base di una relazione della Commissione agricoltura (*Doc. 4655*).

Nella Raccomandazione in esame l'Assemblea — sottolineato come la fauna e la flora marittima costituiscano un patrimonio, non solo europeo, ma mondiale, e preoccupata per la diminuzione di numerose specie di pesci a causa delle pesche eccessive e dell'inquinamento — chiede ai Governi degli Stati membri, al fine di mantenere i redditi delle popolazioni dedite alla pesca in Europa, un intervento a favore dell'industria della pesca e contro l'inquinamento marittimo, lo sviluppo della ricerca nel settore, l'intensificazione della cooperazione internazionale nel rispetto dei principi enunciati dalla Dichiarazione europea sulla pesca, nonché il rispetto degli accordi internazionali sulle questioni marittime e sulla pesca.

(4 - 01821)

MARAVALLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le iniziative prese con riferimento alla Risoluzione n. 746, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 30 gennaio 1981, relativa alla posizione dell'Europa di fronte all'intensificarsi della tensione mondiale, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni politiche (*Doc. 4656*).

Nella Risoluzione in esame l'Assemblea — sottolineata la degradazione della situazione politica in varie parti del mondo, considerando il persistere dell'occupazione sovietica in Afghanistan un grave rischio per la pace nel mondo, ritenuti particolarmente preoccupanti gli avvenimenti nel sub-Sahara, nel Ciad ed in Africa australe — dichiara che la distensione e la pace sono indivisibili, richiama al rispetto dell'Atto di Helsinki, chiede una mediazione per la conclusione del conflitto tra Iran ed Iraq ed auspica un'azione politica del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in stretta collaborazione con l'Assemblea, per la tutela della pace nel mondo. Si pregano, inoltre, i Governi degli Stati membri di aumentare i propri contributi a favore dell'Ente del lavoro e dei soc-

corsi delle Nazioni Unite per i profughi (UNRWA).

Infatti, a causa di un *deficit* valutato 56 milioni di dollari, l'Ente in questione sarà costretto a chiudere tutte le proprie scuole in Libano, Siria, Giordania e nella striscia di Gaza, a partire dal maggio 1981.

Si chiedono le iniziative dell'Italia in attuazione della Risoluzione e per affrontare il problema sopra indicato.

(4 - 01822)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il comune di Giuliana, in provincia di Palermo, ha chiesto all'Enel, fin dal gennaio 1975, la sistemazione di 78 punti luce per il centro abitato;

che tutto l'impianto di pubblica illuminazione di detto comune lascia molto a desiderare;

che le continue sollecitazioni svolte dal sindaco e dai dirigenti della zona esterna di Palermo non trovano risposta,

l'interrogante chiede di conoscere come si intende intervenire per risolvere il lamentato inconveniente.

(4 - 01823)

Annunzio di ritiro di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.

GIOVANNETTI, *segretario*:

n. 2 - 00203, dei senatori Libertini ed altri, ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica questa sera, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea